

CONDIZIONI GENERALI

PREMESSE

- 1) Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di contenere gli effetti economici negativi derivanti dall'aggressione militare russa contro la Repubblica ucraina, dalle sanzioni imposte dall'Unione europea e dai *partner* internazionali nei confronti della Federazione russa e della Repubblica di Bielorussia e dalle eventuali misure ritorsive adottate dalla Federazione russa, al fine di prevedere misure di sostegno alla liquidità delle imprese aventi sede in Italia colpite da tale crisi, con decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50, SACE S.p.A. è stata autorizzata a rilasciare, fino al 31 dicembre 2023, garanzie in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia per finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi alle suddette imprese;
- 2) al fine di dare tempestiva attuazione alle misure previste dal suddetto decreto, si riportano di seguito le condizioni e i termini disciplinanti il rilascio delle garanzie da parte di SACE S.p.A. e i conseguenti rapporti sorti tra SACE S.p.A. e i soggetti finanziatori.

Tutto ciò premesso,

che insieme agli allegati (come di volta in volta aggiornati, gli "Allegati") costituisce parte integrante e sostanziale delle presenti condizioni generali (le "Condizioni Generali"), le parti convengono quanto segue.

I termini e le espressioni di seguito elencati con le iniziali maiuscole avranno il significato di seguito indicato:

"Appendice di Estensione della Garanzia SACE" ha il significato attribuito a tale termine all'Articolo 5.10 (*Rilascio della Garanzia SACE*).

"Atto di Adesione" indica l'Atto di Adesione, conforme all'Allegato 7 (Modello di Atto di Adesione).

"Atto di Cessione" indica l'Atto di Cessione, conforme all'Allegato 8 (Modello di Atto di Cessione).

"Atto di Surroga" indica l'Atto di Surroga, conforme all'Allegato 6 (Modello di Atto di Surroga).

"Codice Unico Identificativo" ha il significato attribuito a tale termine all'Articolo 5.6 (Rilascio della Garanzia SACE).

"Contratto di Finanziamento" indica, a seconda del caso, il contratto di:

- i) cessione Pro-Solvendo di crediti su base cd. "spot" concluso anche ai sensi della I. n. 52/1991 tra il Soggetto Finanziatore e l'Impresa Beneficiaria, ovvero il contratto di cessione Pro-solvendo di crediti concluso, entro il Limite di Credito, in esecuzione di un Contratto Quadro ("Factoring Pro-Solvendo"), ovvero
- ii) "confirming" concluso tra il Soggetto Finanziatore e l'Impresa Beneficiaria, avente ad oggetto: (i) la gestione, l'amministrazione ed il pagamento a scadenza da parte del Soggetto Finanziatore, per conto dell'Impresa Beneficiaria, dei crediti che fornitori di beni e/o servizi vantano e/o vanteranno nei confronti dell'Impresa Beneficiaria e (ii) la concessione di un finanziamento all'Impresa Beneficiaria per il

Versione V. 20230124 FCT 2.0

Registro Imprese di Roma,

REA n. RM-923591



pagamento dei debiti maturati verso propri fornitori ("Confirming"), o

iii) anticipazione finanziaria del corrispettivo di cessione concluso nell'ambito del contratto di *factoring* sottoscritto tra l'Impresa Beneficiaria ed il Soggetto Finanziatore per la cessione dei crediti futuri che l'Impresa Beneficiaria vanterà nei confronti di propri debitori ("Anticipo Contratto").

Il Contratto di Finanziamento può essere sottoscritto anche prima della data dell'Atto di Adesione, a condizione che gli impegni ivi previsti per il Soggetto Finanziatore siano da esso assunti su base cd. "uncommitted" e che il Contratto di Finanziamento medesimo ed i relativi Finanziamenti siano conformi alle previsioni contenute nelle presenti Condizioni Generali.

"Contratto Quadro", nell'ambito del Factoring Pro-Solvendo, indica il contratto quadro concluso tra il Soggetto Finanziatore e l'Impresa Beneficiaria per la cessione Pro-Solvendo di crediti nel rispetto del Limite di Credito; il Contratto Quadro può essere sottoscritto anche prima della data dell'Atto di Adesione, a condizione che gli impegni ivi previsti per il Soggetto Finanziatore siano da esso assunti su base cd. "uncommitted" e che il Contratto Quadro medesimo ed i relativi Finanziamenti siano conformi alle previsioni contenute nelle presenti Condizioni Generali.

"Corrispettivo Annuale" ha il significato attribuito a tale termine all'Articolo 4.1 (*Remunerazione della Garanzia SACE*).

"Credito", nell'ambito del Factoring Pro-Solvendo, indica ciascun credito ceduto dall'Impresa Beneficiaria al Soggetto Finanziatore ai sensi del Contratto di Finanziamento relativo a fatture emesse dall'Impresa Beneficiaria entro e non oltre il 31 dicembre 2023 ovvero, nel caso di Contratti di Finanziamento conclusi in esecuzione di un Contratto Quadro, relativo a fatture emesse anche dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2024, a condizione che tali fatture siano riferibili ad attività o prestazioni eseguite entro e non oltre il 31 dicembre 2023. Il Credito deve essere esistente, liquido ed esigibile alla sua scadenza originaria o convenzionale (per effetto di specifico accordo intervenuto tra il Soggetto Finanziatore e l'Impresa Beneficiaria), che dovrà intervenire successivamente alla data della cessione ed entro il 31 dicembre 2031 e fermo restando che la predetta scadenza convenzionale non potrà essere successiva a 6 (sei) mesi dalla scadenza originaria indicata in fattura.

"Debitore Ceduto", nell'ambito del Factoring Pro-Solvendo, indica ciascun soggetto verso cui l'Impresa Beneficiaria vanta o vanterà il Credito.

"Decreto" indica il Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2022, n. 91.

"Finanziamento" indica il finanziamento conforme ai requisiti di cui all'Articolo 2 (*Tipologia e scopo dei Finanziamenti*) erogato in esecuzione del Contratto di Finanziamento entro i termini previsti dall'Articolo 9.1(iii) (*Impegni del Soggetto Finanziatore*). I Finanziamenti concessi in esecuzione di un Contratto Quadro possono essere erogati anche dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2024, a condizione che i relativi Contratti di Finanziamento abbiano a oggetto la cessione di crediti relativi a fatture emesse anche dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2024 purché riferibili ad attività o prestazioni eseguite entro e non oltre il 31 dicembre 2023.

"Garanzia SACE" indica la garanzia rilasciata da SACE avente le caratteristiche di cui all'Articolo 3 (*Garanzia SACE*).

Versione V 20230124 FCT 2.0

Registro Imprese di Roma,

REA n. RM-923591



"Importo del Finanziamento" indica l'importo corrisposto dal Soggetto Finanziatore all'Impresa Beneficiaria in esecuzione di un Contratto di Finanziamento; nell'ambito del Factoring Pro-Solvendo, l'Importo del Finanziamento corrisponde all'importo del corrispettivo pagato all'Impresa Beneficiaria per la cessione dei Crediti.

"Giorno Lavorativo" indica qualsiasi giorno di calendario diverso dal sabato, dalla domenica e dagli altri giorni nei quali le banche non sono, di regola, aperte sulla piazza di Roma e Milano per l'esercizio della loro normale attività.

"Importo Massimo Garantito" ha il significato attribuito a tale termine all'Articolo 3.1 (Garanzia SACE).

"Impresa Beneficiaria" indica l'impresa beneficiaria del Finanziamento avente i requisiti di cui all'Articolo 1 (Imprese Beneficiarie).

"Limite di Credito" indica, nell'ambito del Factoring Pro-Solvendo, l'importo massimo del Finanziamento dal Soggetto Finanziatore all'Impresa Beneficiaria per il pagamento anticipato del corrispettivo dei Crediti ceduti Pro-Solvendo. Il Limite di Credito ha carattere di rotatività, cosicché ogni pagamento da parte dell'Impresa Beneficiaria, del Debitore Ceduto o di terzi relativo ai Crediti renderà disponibile per pari importo il Limite di Credito medesimo.

"Notifica" indica la Notifica, conforme all'Allegato 9 (Modello di Notifica della Cessione).

"Percentuale Garantita" ha il significato attribuito a tale termine all'Articolo 3.2 (Garanzia SACE).

"PMI" indica le piccole e medie imprese, come definite nell'allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014.

"Pro-Solvendo" indica, nell'ambito del Factoring Pro-Solvendo, la garanzia di solvenza del Debitore Ceduto prestata dall'Impresa Beneficiaria, che si assume il rischio di mancato pagamento del Debitore Ceduto e che, pertanto, in caso di mancato pagamento alla scadenza del Credito, è obbligata a rimborsare al Soggetto Finanziatore l'Importo del Finanziamento, degli interessi convenzionali e degli altri accessori pattuiti.

"Richiesta di Escussione" ha il significato attribuito a tale termine all'Articolo 6.1 (Escussione della Garanzia SACE).

"Richiesta di Estensione del Finanziamento" ha il significato attribuito a tale termine all'Articolo 5.10 (*Rilascio della Garanzia SACE*).

"Richiesta di Estensione della Garanzia SACE" ha il significato attribuito a tale termine all'Articolo 5.10 (*Rilascio della Garanzia SACE*).

"Richiesta di Finanziamento" ha il significato attribuito a tale termine all'Articolo 5.1 (*Rilascio della Garanzia SACE*).

"Richiesta di Garanzia SACE" ha il significato attribuito a tale termine all'Articolo 5.3 (*Rilascio della Garanzia SACE*).

Versione V 20230124 FCT 2.0

Registro Imprese di Roma,

REA n. RM-923591



"SACE" indica SACE S.p.A.

"Soggetto Finanziatore" indica ciascuna banca, istituzione finanziaria nazionale e internazionale e/o altro soggetto abilitato all'esercizio del credito in Italia, finanziatore nell'ambito del Contratto di Finanziamento e che abbia aderito alle presenti Condizioni Generali ai sensi dell'Articolo 13 (*Modalità di adesione alle Condizioni Generali*); nel caso di esistenza di un *pool* di finanziatori, il *pool* è rappresentato dal Soggetto Finanziatore che agisce in nome e per conto di tutti gli istituti finanziatori partecipanti al *pool*.

Nelle presenti Condizioni Generali:

- (a) ove non risulti altrimenti, ogni termine definito utilizzato al singolare dovrà considerarsi implicitamente riferito anche al plurale e *viceversa*;
- (b) i riferimenti a "Articoli", "Premesse", "Allegati" e "paragrafi" sono da intendersi agli articoli, premesse, allegati e paragrafi delle presenti Condizioni Generali.

Articolo 1

(Imprese Beneficiarie)

- 1.1 Ai fini delle presenti Condizioni Generali, sono considerate Imprese Beneficiarie le imprese, incluse le PMI, che rispettino i seguenti requisiti:
 - (i) abbiano sede legale in Italia;
 - (ii) non siano risultate in difficoltà al 31 gennaio 2022 ai sensi dell'articolo 2, punto 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, del Regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del Regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014¹, fermo restando quanto previsto all'Articolo 1.2 (*Imprese Beneficiarie*), e, alla data della Richiesta di Garanzia SACE, non presentino esposizioni classificate come sofferenze ai sensi della vigente disciplina di regolamentazione strutturale e prudenziale; e
 - (iii) (a) non siano soggette alle sanzioni adottate dall'Unione europea, comprese quelle specificamente indicate nei provvedimenti che comminano tali sanzioni, (b) non siano possedute o controllate da persone, entità o organismi oggetto di tali sanzioni, e (c) ove operino nei settori industriali oggetto delle sanzioni adottate dall'Unione europea, la concessione del Finanziamento e il rilascio della Garanzia SACE, non pregiudichino gli obiettivi delle sanzioni in questione.
- 1.2 Ai fini delle presenti Condizioni Generali, si considera altresì Impresa Beneficiaria quella che, alla data

Versione V. 20230124 FCT 2.0

Registro Imprese di Roma, Codice Fiscale e P. IVA 05804521002 REA n. RM-923591

¹ Nella definizione del rapporto debito/patrimonio netto contabile registrato negli ultimi due anni dall'Impresa Beneficiaria, che non può essere superiore a 7,5, così come indicato nella definizione di "impresa in difficoltà" di cui all'articolo 2, punto 18, lettera e), numero 1 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, vengono inclusi (a) nel calcolo del patrimonio, i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per somministrazioni, forniture e appalti, certificati ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis, del Decreto-Legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2, e le certificazioni richiamate all'articolo 9, comma 3-ter, lettera b), ultimo periodo, del medesimo decreto-legge n. 185 del 2008, recanti la data prevista per il pagamento, emesse mediante l'apposita piattaforma elettronica; e (b) nel calcolo del debito, i debiti finanziari.



del 31 gennaio 2022, sia risultata in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, del Regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del Regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014¹ a condizione che (A) sia stata ammessa alla procedura del concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, o abbia stipulato accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-bis del citato Regio Decreto n. 267 del 1942 o abbia presentato un piano ai sensi dell'articolo 67 del medesimo Regio Decreto, e (B) alla data della Richiesta di Garanzia SACE (i) le relative esposizioni non siano classificabili come esposizioni deteriorate, (ii) non presenti importi in arretrato come rilevabili dal Soggetto Finanziatore e (iii) il Soggetto Finanziatore, sulla base dell'analisi della situazione finanziaria dell'impresa, possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza, ai sensi dell'articolo 47-bis, paragrafo 6, lettere a) e c), del Regolamento (UE) n. 575/2013.

1.3 Ai fini delle presenti Condizioni Generali, non si considera Impresa Beneficiaria quella che controlla direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, una società residente in un Paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali, ovvero che sia controllata, direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, da una società residente in un Paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali, da intendersi quale una delle giurisdizioni individuate nell'allegato I della lista UE delle giurisdizioni non cooperative ai fini fiscali del Consiglio dell'Unione Europea.

Articolo 2

(Tipologia e scopo dei Finanziamenti)

- 2.1 Il Finanziamento coperto dalla Garanzia SACE deve essere destinato a:
 - (i) investimenti,
 - (ii) costi del personale,
 - (iii) costi dei canoni di locazione o di affitto di ramo d'azienda, o
 - (iv) capitale circolante,

esclusivamente per stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali localizzati in Italia (ad esclusione di acquisizioni di partecipazioni sociali) e a condizione che l'Impresa Beneficiaria si impegni a mantenere in Italia la parte sostanziale della produzione.

- 2.2 Il Finanziamento, da erogarsi in un'unica soluzione, dovrà avere una durata non superiore a 8 anni (in ogni caso non eccedente il termine del 31 dicembre 2031), con la possibilità per le Imprese Beneficiarie di avvalersi di un preammortamento di durata fino a 36 mesi. Resta inteso che, per il Factoring Pro-Solvendo, il suddetto preammortamento non trova applicazione e i Finanziamenti potranno essere erogati in più soluzioni.
- 2.3 Resta inteso che i Finanziamenti per i quali sia stata già rilasciata una Garanzia SACE possono essere estesi fino ad una durata massima di 8 anni conformemente a quanto previsto ai successivi Articoli 4 (Remunerazione della Garanzia SACE) e 5 (Rilascio della Garanzia SACE).

Versione V. 20230124 FCT 2.0

Registro Imprese di Roma,

REA n. RM-923591



- 2.4 Il costo del Finanziamento coperto dalla Garanzia SACE, composto da (i) remunerazione della Garanzia SACE, (ii) commissioni relative al Finanziamento e (iii) tasso di interesse, dovrà essere inferiore al costo, composto da commissioni relative al Finanziamento e tasso di interesse, che sarebbe stato richiesto dal Soggetto Finanziatore per operazioni con le medesime caratteristiche, ma prive della Garanzia SACE, come documentato e attestato dal rappresentante legale del Soggetto Finanziatore o altro soggetto munito dei necessari poteri.
- 2.5 L'importo del Limite di Credito o l'Importo del Finanziamento, a seconda del caso, non dovranno essere superiori al maggiore tra:
 - (a) il 15% del fatturato annuo totale medio dell'Impresa Beneficiaria relativo agli ultimi tre esercizi conclusi, come risultante dai relativi bilanci approvati ovvero dalle dichiarazioni fiscali ovvero dai dati certificati dal legale rappresentante dell'Impresa Beneficiaria se questa non ha ancora approvato l'ultimo bilancio. Qualora l'Impresa Beneficiaria abbia iniziato la propria attività successivamente al 31 dicembre 2019, si fa riferimento al fatturato annuo totale medio degli esercizi effettivamente conclusi, come risultante dai relativi bilanci approvati ovvero dalle dichiarazioni fiscali ovvero dai dati certificati dal legale rappresentante dell'Impresa Beneficiaria se questa non ha ancora approvato l'ultimo bilancio;
 - (b) il 50% dei costi sostenuti per fonti energetiche nei dodici mesi precedenti il mese della Richiesta di Finanziamento, come risultanti dalle relative fatture o documentazione equipollente.

Ai fini dell'individuazione del suddetto limite, troveranno applicazione i seguenti criteri:

- qualora l'Impresa Beneficiaria sia destinataria di più finanziamenti assistiti da una Garanzia SACE
 o da altre misure di aiuto concesse ai sensi della normativa nazionale emanata in attuazione della
 sezione 2.2 ("Sostegno alla liquidità sotto forma di garanzie") della Comunicazione della
 Commissione europea del 23 marzo 2022 recante un "Quadro temporaneo di crisi per misure di
 aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina",
 gli importi di detti finanziamenti si cumulano;
- qualora l'Impresa Beneficiaria sia parte di un gruppo che beneficia di più finanziamenti assistiti da una Garanzia SACE, gli importi di detti finanziamenti si cumulano;
- si avrà riguardo al valore del fatturato in Italia e dei costi sostenuti per fonti energetiche in Italia da parte dell'Impresa Beneficiaria ovvero su base consolidata qualora l'Impresa Beneficiaria appartenga ad un gruppo;
- il medesimo Finanziamento non potrà beneficiare contestualmente della Garanzia SACE e delle altre misure di supporto alla liquidità concesse sotto forma di prestito agevolato ai sensi della normativa nazionale emanata in attuazione della sezione 2.3 della Comunicazione della Commissione europea del 23 marzo 2022 recante un "Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina" né delle misure di supporto alla liquidità concesse sotto forma di garanzia o prestito agevolato ai sensi delle sezioni 3.2 o 3.3 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 recante

Versione V 20230124 FCT 2.0

Registro Imprese di Roma.

REA n. RM-923591



un "Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'emergenza del COVID-19":

- l'Impresa Beneficiaria potrà altresì beneficiare delle misure previste ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013, del Regolamento (UE) n. 702/2014 e del Regolamento (UE) n. 717/2014, ovvero ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 e del Regolamento (UE) n. 1388/2014, nonché del Regolamento (UE) n. 1408/2013, in ogni caso a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme relative ai cumuli previste da tali regolamenti.
- 2.6 Con esclusivo riferimento alle Imprese Beneficiarie rientranti nella categoria di «impresa a forte consumo di energia» ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera a), primo comma, della direttiva 2003/96/CE, l'importo del Limite di Credito o l'Importo del Finanziamento, a seconda del caso, calcolato in conformità al precedente Articolo 2.5 (Tipologia e scopo dei Finanziamenti), può essere elevato fino a coprire il fabbisogno di liquidità per i 12 (dodici) mesi successivi alla data della Richiesta di Finanziamento per le PMI, ovvero per i successivi 6 (sei) mesi per le Imprese Beneficiarie diverse dalle PMI, in ogni caso entro un ammontare garantito non superiore a 25 milioni di Euro, come documentato e attestato dal titolare o rappresentante legale dell'Impresa Beneficiaria o altro soggetto munito dei necessari poteri mediante apposita autocertificazione resa ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445. Resta inteso che il fabbisogno di liquidità di cui al presente Articolo 2.6 (Tipologia e scopo dei Finanziamenti) non dovrà essere stato già coperto da misure di aiuto adottate ai sensi della sezione 2.2. ("Sostegno alla liquidità sotto forma di garanzie") della Comunicazione della Commissione europea del 23 marzo 2022 recante un "Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina" ovvero ai sensi della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 recante un "Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'emergenza del COVID-19".

Articolo 3

(Garanzia SACE)

3.1 La Garanzia SACE è una garanzia a prima richiesta, esplicita, irrevocabile, rilasciata in conformità a quanto previsto dal Decreto secondo il modello di cui all'Allegato 4 (*Modello di Garanzia SACE*), avente ad oggetto il rischio di mancato rimborso dei Finanziamenti concessi successivamente all'entrata in vigore del Decreto, per capitale, interessi ed oneri accessori, fino ad un ammontare complessivo massimo indicato nella medesima Garanzia SACE (l'"Importo Massimo Garantito").

Resta inteso che, in presenza di un Contratto Quadro, la Garanzia SACE ha ad oggetto il rischio di mancato rimborso dei Finanziamenti concessi in esecuzione di tale contratto, entro il Limite di Credito.

3.2 La Garanzia SACE potrà essere rilasciata entro e non oltre il 31 dicembre 2023, in concorso paritetico e proporzionale tra SACE ed il Soggetto Finanziatore, con le seguenti percentuali di copertura (ciascuna, la "Percentuale Garantita") che si applicano sull'importo residuo dovuto in caso di ammortamento progressivo del Finanziamento:

Versione V. 20230124 FCT 2.0

Registro Imprese di Roma.

REA n. RM-923591



- 90% dell'Importo del Finanziamento per Imprese Beneficiarie con non più di 5.000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1.5 miliardi di Euro alla data della Richiesta di Finanziamento:
- (ii) 80% dell'Importo del Finanziamento per Imprese Beneficiarie con valore del fatturato superiore a 1,5 miliardi e fino a 5 miliardi di Euro o con più di 5.000 dipendenti in Italia alla data della Richiesta di Finanziamento:
- (iii) 70% dell'Importo del Finanziamento per le Imprese Beneficiarie con valore del fatturato superiore a 5 miliardi di Euro alla data della Richiesta di Finanziamento
- 3.3 Qualora l'Impresa Beneficiaria sia parte di un gruppo, ai fini dell'individuazione delle percentuali di cui al precedente Articolo 3.2 (Garanzia SACE) si farà riferimento al valore su base consolidata del fatturato e del numero dei dipendenti del gruppo.
- La cedibilità dei diritti derivanti dalla Garanzia SACE è espressamente esclusa, fatta eccezione (i) per le cessioni effettuate a seguito del trasferimento dei crediti inerenti al Finanziamento in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali ed internazionali, altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, aventi sede in paesi non sanzionati e non ad alto rischio riciclaggio e finanziamento del terrorismo², e che abbiano aderito alle presenti Condizioni Generali ai sensi del successivo Articolo 13 (Modalità di adesione alle Condizioni Generali), a condizione che delle suddette cessioni sia data comunicazione a SACE nel rapporto di cui all'Articolo 9.1(vii) (Impegni del Soggetto Finanziatore), nonché (ii) per le cessioni o dazioni in pegno dei crediti inerenti al Finanziamento in favore di Banche Centrali, della Banca Europea per gli Investimenti e di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., fermo restando l'obbligo del Soggetto Finanziatore di dare comunicazione a SACE delle suddette cessioni e dazioni in pegno nel rapporto di cui all'Articolo 9.1(vii) (Impegni del Soggetto Finanziatore). Resta inteso che nelle ipotesi di cessione o dazione in pegno dei suddetti crediti a Banche Centrali dell'Eurosistema, SACE non potrà avvalersi, nei confronti di queste ultime, del diritto di sollevare in sede di escussione le eccezioni previste dal successivo Articolo 6.3 (Escussione della Garanzia SACE).

Articolo 4

(Remunerazione della Garanzia SACE)

- A titolo di remunerazione della Garanzia SACE, saranno dovute le seguenti commissioni annuali anticipate dalle Imprese Beneficiarie:
 - (i) per i Finanziamenti aventi durata fino a 6 anni concessi alle PMI, saranno calcolate in rapporto alla Percentuale Garantita della quota capitale erogata per effetto dei Finanziamenti in ciascun trimestre solare di riferimento: a) 25 punti base per il primo anno, b) 50 punti base per il secondo e il terzo anno, c) 100 punti base per il quarto, il quinto e il sesto anno;
 - (ii) per i Finanziamenti aventi durata fino a 6 anni concessi ad Imprese Beneficiarie diverse dalle PMI,

8

Registro Imprese di Roma. Codice Fiscale e P. IVA 05804521002 REA n. RM-923591

² Si intendono i paesi terzi i cui ordinamenti presentano carenze strategiche nei rispettivi regimi nazionali di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, per come individuati dalla Commissione europea nell'esercizio dei poteri di cui agli articoli 9 e 64 della direttiva (UE) 2015/849; paesi terzi presenti nell'elenco pubblicato dal GAFI dei Paesi a rischio elevato e non collaborativi, ritenuti carenti di efficaci presidi di prevenzione del riciclaggio; paesi soggetti a sanzioni, embargo o misure analoghe adottate dai competenti organismi nazionali e internazionali (i.e. ONU, UE, OFAC). Versione V. 20230124 FCT 2.0



saranno calcolate in rapporto alla Percentuale Garantita della quota capitale erogata per effetto dei Finanziamenti in ciascun trimestre solare di riferimento: a) 50 punti base per il primo anno, b) 100 punti base per il secondo e il terzo anno, c) 200 punti base per il quarto, il quinto e il sesto anno;

- (iii) per i Finanziamenti aventi durata superiore a 6 anni e fino a 8 anni concessi alle PMI, saranno calcolate in rapporto alla Percentuale Garantita della quota capitale erogata per effetto dei Finanziamenti in ciascun trimestre solare di riferimento: a) 75 punti base per il primo anno, b) 100 punti base per il secondo e il terzo anno, c) 150 punti base per il quarto, il quinto e il sesto anno, d) 250 punti base per il settimo e ottavo anno;
- (iv) per i Finanziamenti aventi durata superiore a 6 anni e fino a 8 anni concessi ad Imprese Beneficiarie diverse dalle PMI, saranno calcolate in rapporto alla Percentuale Garantita della quota capitale erogata per effetto dei Finanziamenti in ciascun trimestre solare di riferimento: a) 100 punti base per il primo anno, b) 150 punti base per il secondo e il terzo anno, c) 250 punti base per il quarto, il quinto e il sesto anno, d) 350 punti base per il settimo e ottavo anno;

(ciascuna, il "Corrispettivo Annuale").

Resta inteso che, in ipotesi di Factoring Pro-Solvendo nell'ambito di un Contratto Quadro, le commissioni saranno calcolate in rapporto alla Percentuale Garantita del Limite di Credito.

- 4.2 Il Corrispettivo Annuale sarà corrisposto con le seguenti modalità:
 - (i) il Corrispettivo Annuale relativo alla prima annualità sarà dovuto dal Soggetto Finanziatore a SACE entro il decimo giorno dalla fine del trimestre solare in cui è avvenuta l'erogazione del Finanziamento, ovvero, nel caso di Factoring Pro-Solvendo nell'ambito di un Contratto Quadro, del primo Finanziamento. Resta inteso che in ipotesi di Factoring Pro-Solvendo avente durata fino a 12 (dodici) mesi, il Corrispettivo Annuale sarà dovuto dal Soggetto Finanziatore a SACE entro 5 (cinque) giorni dalla data di erogazione del Finanziamento, ovvero del primo Finanziamento nel caso di Factoring Pro-Solvendo in esecuzione di un Contratto Quadro;
 - (ii) il Corrispettivo Annuale relativo alle annualità successive alla prima sarà di volta in volta corrisposto dal Soggetto Finanziatore a SACE entro il decimo giorno a partire dalla data che cade un anno dopo la fine del trimestre solare in cui è avvenuta l'erogazione del Finanziamento o, in ipotesi di Factoring Pro-Solvendo nell'ambito di un Contratto Quadro, del primo Finanziamento. A tal fine il Soggetto Finanziatore includerà nel Contratto di Finanziamento o nel Contratto Quadro un impegno dell'Impresa Beneficiaria a corrisponderle l'importo volta per volta dovuto a SACE coerentemente con le scadenze sopra indicate.
- 4.3 Il Corrispettivo Annuale, relativo all'intera durata del Finanziamento o del Contratto Quadro, sarà comunicato al Soggetto Finanziatore da SACE contestualmente al momento del perfezionamento della Garanzia SACE, successivamente alla comunicazione, da parte del Soggetto Finanziatore, dell'avvenuta erogazione del Finanziamento o, in ipotesi di Factoring Pro-Solvendo nell'ambito di un Contratto Quadro, del primo Finanziamento. Nelle ipotesi di estensione dei Finanziamenti ai sensi del precedente Articolo 2.3 (Tipologia e scopo dei Finanziamenti), il nuovo Corrispettivo Annuale sarà comunicato da SACE contestualmente al momento del perfezionamento dell'Appendice di Estensione della Garanzia SACE, successivamente alla comunicazione, da parte del Soggetto Finanziatore, dell'avvenuto perfezionamento

Versione V. 20230124 FCT 2.0

Registro Imprese di Roma.

REA n. RM-923591



del relativo accordo estensivo della durata del Finanziamento.

- 4.4 Resta espressamente inteso che:
 - (i) fatta eccezione per il primo pagamento, l'obbligo del Soggetto Finanziatore di riconoscere a SACE gli importi di cui al presente Articolo 4 (Remunerazione della Garanzia SACE) è subordinato all'effettivo pagamento del relativo ammontare da parte dell'Impresa Beneficiaria;
 - (ii) in caso di pagamento solo parziale da parte dell'Impresa Beneficiaria di qualunque importo ai sensi del Contratto di Finanziamento, tali importi saranno ripartiti tra SACE e il Soggetto Finanziatore, *pro quota*, in proporzione alle rispettive ragioni di credito;
 - (iii) su ciascuna somma corrisposta a SACE in ritardo rispetto ai termini previsti dal presente Articolo 4 (Remunerazione della Garanzia SACE), matureranno interessi moratori al tasso annuo dello 0,50%;
 - (iv) laddove la durata residua del Finanziamento o del Contratto Quadro fosse inferiore ad un anno, il calcolo del Corrispettivo Annuale sarà calcolato in proporzione a tale durata residua;
 - (v) nelle ipotesi di estensione dei Finanziamenti ai sensi del precedente Articolo 2.3 (*Tipologia e scopo dei Finanziamenti*), l'Impresa Beneficiaria sarà tenuta al pagamento del Corrispettivo Annuale calcolato, a seconda del caso, in conformità a quanto previsto all'Articolo 4.1 (*Remunerazione della Garanzia SACE*) a decorrere dalla prima annualità; a tal fine, con riferimento alle annualità già decorse, il Soggetto Finanziatore richiederà all'Impresa Beneficiaria il pagamento della differenza tra il nuovo Corrispettivo Annuale e quello già corrisposto per consentirne il successivo versamento a SACE entro il decimo giorno dalla fine del trimestre solare in cui è avvenuto il perfezionamento dell'Appendice di Estensione della Garanzia SACE.
- 4.5 Ogni pagamento a SACE verrà effettuato sul conto corrente indicato nella Garanzia SACE.

Articolo 5

(Rilascio della Garanzia SACE)

- 5.1. Ai fini del rilascio della Garanzia SACE, ciascuna Impresa Beneficiaria dovrà presentare al Soggetto Finanziatore (che potrà agire anche per conto di altri Soggetti Finanziatori partecipanti) un'apposita richiesta di Finanziamento conforme all'Allegato 1 (*Richiesta di Finanziamento*) (la "Richiesta di Finanziamento").
- 5.2. Il Soggetto Finanziatore, ricevuta dall'Impresa Beneficiaria la Richiesta di Finanziamento e verificata la possibilità di rilasciare le dichiarazioni di cui al paragrafo (iii) della Richiesta di Garanzia SACE, avvierà l'istruttoria creditizia nei confronti dell'Impresa Beneficiaria e, in caso di esito positivo, sottoporrà una proposta di delibera ai propri organi competenti.
- 5.3. All'esito della positiva delibera, il Soggetto Finanziatore invierà a SACE apposita richiesta di rilascio della Garanzia SACE redatta in conformità all'Allegato 2 (*Richiesta di Rilascio della Garanzia SACE*) (la "Richiesta di Garanzia SACE"). SACE avrà diritto in ogni momento di avere accesso a tale documentazione fino alla scadenza del dodicesimo mese successivo all'estinzione del Contratto di

Versione V. 20230124 FCT 2.0

Registro Imprese di Roma.

REA n. RM-923591



Finanziamento.

- 5.4. SACE, una volta ricevute le richieste di Garanzia SACE, provvederà, rispettando il loro ordine cronologico, a verificare gli esiti dell'istruttoria del Soggetto Finanziatore e la completezza delle informazioni presentate.
- 5.5 All'esito delle verifiche, le eventuali incongruenze saranno notificate da SACE al Soggetto Finanziatore con apposita comunicazione di mancato accoglimento.
- 5.6 Nel caso di esito positivo, con riferimento a Finanziamenti richiesti da Imprese Beneficiarie con non più di 5.000 dipendenti in Italia o con valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di Euro, sulla base dei dati risultanti dall'ultimo bilancio approvato ovvero dei dati certificati dal legale rappresentante dell'Impresa Beneficiaria con riferimento alla data di entrata in vigore del Decreto se l'Impresa Beneficiaria non ha ancora approvato il bilancio, o, comunque, nel caso di Finanziamenti il cui Importo Massimo Garantito, anche su base cumulata, non ecceda 375 milioni di euro, SACE emetterà la Garanzia SACE mediante comunicazione al Soggetto Finanziatore del codice unico identificativo della Garanzia SACE attraverso il portale on-line Export Plus (il "Codice Unico Identificativo"), confermando l'avvenuta emissione della stessa. Resta inteso che, in presenza di un Contratto Quadro, la soglia dei 375 milioni di euro dovrà essere verificata con riquardo al Limite di Credito.
- 5.7. Nel caso di esito positivo, con riferimento a Finanziamenti richiesti da Imprese Beneficiarie con numero di dipendenti in Italia superiore a 5.000 o con valore del fatturato superiore a 1,5 miliardi di Euro, sulla base dei dati risultanti dall'ultimo bilancio approvato, ovvero dei dati certificati dal legale rappresentante dell'Impresa Beneficiaria con riferimento alla data di entrata in vigore del Decreto se l'Impresa Beneficiaria non ha ancora approvato il bilancio, o nel caso di Finanziamenti il cui Importo Massimo Garantito, anche su base cumulata, sia superiore a 375 milioni di Euro, l'efficacia della Garanzia SACE e del corrispondente Codice Unico Identificativo sarà in ogni caso subordinata all'esito positivo di un'istruttoria da parte di SACE e all'emanazione di un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 15, comma 9, del Decreto, tenuto conto del ruolo dell'Impresa Beneficiaria in Italia nelle seguenti aree: (i) contributo allo sviluppo tecnologico; (ii) appartenenza alla rete logistica e dei rifornimenti; (iii) incidenza su infrastrutture critiche e strategiche; (iv) impatto sui livelli occupazionali e mercato del lavoro; (v) peso specifico nell'ambito di una filiera produttiva strategica.
- 5.8. Resta peraltro inteso che SACE non procederà al rilascio di una Garanzia SACE qualora, a seguito della stessa, risulti superato l'importo complessivo di cui all'articolo 15, comma 13, del Decreto.
- 5.9. Il Soggetto Finanziatore, ricevuto il Codice Unico Identificativo, procederà al definitivo perfezionamento del Finanziamento e notificherà a SACE con riferimento a ciascun Codice Unico Identificativo della Garanzia SACE la data di avvenuta erogazione del Finanziamento nonché l'importo e la data di avvenuto pagamento del Corrispettivo Annuale.

SACE assocerà al Codice Unico Identificativo della Garanzia SACE la data di erogazione segnalata dal Soggetto Finanziatore attribuendo la data di decorrenza della Garanzia SACE a quella di avvenuta erogazione del Finanziamento.

In ipotesi di Factoring Pro-Solvendo nell'ambito di un Contratto Quadro, la data di decorrenza della Garanzia SACE corrisponderà alla data di erogazione del primo Finanziamento concesso in esecuzione *Versione V. 20230124 FCT 2.0*

Registro Imprese di Roma,

REA n. RM-923591



di tale contratto. La data di perfezionamento dei successivi Finanziamenti sarà comunicata a SACE nell'ambito del report contenente le informazioni di cui all'Allegato 3 (*Modello di Rapporto Trimestrale*), al fine di monitorare l'utilizzo dell'Importo Massimo Garantito.

5.10. Ai fini dell'estensione del Finanziamento ai sensi del precedente Articolo 2.3 (*Tipologia e scopo dei Finanziamenti*), ciascuna Impresa Beneficiaria dovrà presentare al Soggetto Finanziatore (che potrà agire anche per conto di altri Soggetti Finanziatori partecipanti) un'apposita richiesta di estensione del Finanziamento conforme all'Allegato 10 (*Richiesta di Estensione del Finanziamento*) (la "**Richiesta di Estensione del Finanziamento**").

Il Soggetto Finanziatore, ricevuta dall'Impresa Beneficiaria la Richiesta di Estensione del Finanziamento, invierà a SACE un'apposita richiesta di estensione della Garanzia SACE redatta in conformità all'Allegato 11 (Richiesta di Estensione della Garanzia SACE) (la "Richiesta di Estensione della Garanzia SACE").

SACE, una volta ricevute le Richieste di Estensione della Garanzia SACE, provvederà ai sensi degli Articoli 5.4 e 5.5 (*Rilascio della Garanzia SACE*).

Nel caso di esito positivo, con riferimento all'ipotesi di cui al precedente Articolo 5.6 (*Rilascio della Garanzia SACE*), SACE emetterà l'appendice di estensione della Garanzia SACE conforme al modello di cui all'Allegato 12 (*Appendice di Estensione della Garanzia SACE*) (l'"**Appendice di Estensione della Garanzia SACE**) mediante comunicazione al Soggetto Finanziatore a mezzo posta elettronica certificata.

Nel caso di esito positivo, con riferimento all'ipotesi di cui al precedente Articolo 5.7 (*Rilascio della Garanzia SACE*), l'efficacia dell'Appendice di Estensione della Garanzia SACE sarà in ogni caso subordinata all'esito positivo di un'istruttoria da parte di SACE e all'emanazione di un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 15, comma 9, del Decreto.

Articolo 6

(Escussione della Garanzia SACE)

- 6.1. In caso di mancato pagamento, da parte dell'Impresa Beneficiaria, di qualunque importo dovuto ai sensi del Contratto di Finanziamento ivi inclusi, per l'ipotesi di Factoring Pro-Solvendo, gli eventuali importi dovuti a seguito della revoca della cessione dei Crediti ai sensi del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 (e successive modifiche e integrazioni) a titolo di capitale, interessi e oneri accessori, sarà facoltà del Soggetto Finanziatore richiedere il pagamento a SACE dell'importo dovuto ai sensi della relativa Garanzia SACE, presentando una richiesta di pagamento secondo il modello riportato all'Allegato 5 (*Richiesta di Escussione*) (la "**Richiesta di Escussione**"), corredata dei relativi allegati, contenente:
 - l'indicazione delle somme non corrisposte e la data di inadempimento;
 - le contabili bancarie attestanti le erogazioni dell'intero Importo del Finanziamento effettuate;

Versione V. 20230124 FCT 2.0



- copia di almeno un sollecito di pagamento e/o diffida ad adempiere inviato all'Impresa Beneficiaria, con attestazione di ricezione da parte dell'Impresa Beneficiaria;
- indicazione delle iniziative eventualmente avviate verso l'Impresa Beneficiaria per preservare e recuperare il credito;
- documentazione volta a consentire il subentro di SACE nei diritti verso l'Impresa Beneficiaria, ivi inclusa, su richiesta di SACE, una copia del contratto da cui sorgono i Crediti nonché delle fatture commerciali o documenti equivalenti attestanti la prestazione di beni e/o servizi o l'esecuzione dei lavori oggetto del contratto, ed eventuali certificati di accettazione degli stati avanzamento lavori o collaudo dei lavori.
- 6.2. La Richiesta di Escussione potrà avere ad oggetto altresì le somme che fossero state corrisposte dall'Impresa Beneficiaria secondo i termini del Contratto di Finanziamento e che dovessero essere state restituite in conseguenza di azione dichiarativa di inefficacia o di azione revocatoria promosse ai sensi del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 (e successive modifiche e integrazioni).
- 6.3. A seguito della ricezione della Richiesta di Escussione, SACE verserà, a prima richiesta e con rinuncia, ai sensi dell'articolo 1944, comma 2° cod. civ., ad ogni obbligo di preventiva escussione dell'Impresa Beneficiaria e del Debitore Ceduto ma fermo restando il diritto di sollevare in sede di escussione eccezioni in relazione ad eventuali inadempimenti del Soggetto Finanziatore agli impegni di cui agli Articoli 4 (Remunerazione della Garanzia SACE), 6.1 (Escussione della Garanzia SACE), 9.1 (Impegni del Soggetto Finanziatore) da (i) a (viii), fermo comunque quanto previsto all'Articolo 9.1 (Impegni del Soggetto Finanziatore) le somme dovute ai sensi della Garanzia SACE entro la successiva tra le seguenti date:
 - 30 (trenta) giorni dalla ricezione della Richiesta di Escussione, completa delle informazioni e degli allegati richiesti;
 - 90 (novanta) giorni dal mancato pagamento delle somme dovute ai sensi del Contratto di Finanziamento.
- 6.4. Qualora il Soggetto Finanziatore intenda esercitare il diritto di esigere il rimborso anticipato delle somme finanziate ai sensi del Contratto di Finanziamento, il pagamento ai sensi della Garanzia SACE resta operante in base alle scadenze previste dal Contratto di Finanziamento ovvero, nell'ipotesi di Factoring Pro-Solvendo, in base alle scadenze dei Crediti, a meno che SACE non eserciti la facoltà di pagare anticipatamente gli importi.
- 6.5. La Richiesta di Escussione potrà essere inoltrata esclusivamente dal Soggetto Finanziatore mediante comunicazione sottoscritta con firma digitale ed inviata a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: sace@pcert.postecert.it.
- 6.6. I pagamenti saranno corrisposti al Soggetto Finanziatore mediante accredito sul conto corrente indicato dal Soggetto Finanziatore nella Richiesta di Escussione.

Articolo 7

Versione V. 20230124 FCT 2.0

Registro Imprese di Roma,

REA n. RM-923591



(Surroga)

- 7.1. Alla data di pagamento delle somme dovute da SACE ai sensi della Garanzia SACE, SACE sarà automaticamente surrogata in tutti i diritti del Soggetto Finanziatore derivanti dal Contratto di Finanziamento, dalle eventuali garanzie reali e personali, nei confronti dell'Impresa Beneficiaria e/o di terzi, nella misura del pagamento effettuato e fermo restando l'autonomo diritto di regresso di SACE nei confronti dell'Impresa Beneficiaria. Inoltre, il Soggetto Finanziatore:
 - (a) surrogherà SACE in tutti i suoi diritti, garanzie reali o personali nei confronti dell'Impresa Beneficiaria e/o di terzi anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1201 del codice civile mediante la sottoscrizione ed invio a SACE dell'Atto di Surroga, alla data di pagamento da parte di SACE delle somme richieste ai sensi della Garanzia SACE e, in ogni caso, entro e non oltre 5 (cinque) giorni di calendario da tale data; e
 - (b) su richiesta di SACE, effettuerà a favore di SACE una cessione irrevocabile dei Crediti ceduti e di tutti i diritti, inclusi quelli di pagamento, e le azioni vantate ai sensi del Contratto di Finanziamento e delle eventuali garanzie reali o personali nei confronti dell'Impresa Beneficiaria e/o di terzi mediante la sottoscrizione dell'Atto di Cessione (ed invio della relativa Notifica all'Impresa Beneficiaria ed eventuali garanti e/o terzi obbligati), da inviare a SACE entro e non oltre 5 (cinque) giorni di calendario dalla relativa richiesta.

In ogni caso, la surrogazione e/o la cessione avverranno con riferimento alle somme effettivamente corrisposte da SACE al Soggetto Finanziatore e, su richiesta di SACE, il Soggetto Finanziatore sottoscriverà i documenti necessari e/o porrà in essere ogni opportuna iniziativa per rendere efficace la cessione e/o la surroga di SACE e per consentire a quest'ultima l'esercizio e la tutela dei propri diritti.

Articolo 8

(Azioni di recupero)

- 8.1. Il Soggetto Finanziatore dovrà tempestivamente attivare i rimedi necessari a preservare e recuperare il credito.
- 8.2. Dopo l'escussione della Garanzia SACE, il Soggetto Finanziatore e SACE gestiranno le azioni intraprese e intraprenderanno tutte le ulteriori azioni, stragiudiziali e giudiziali, che dovessero rendersi necessarie od opportune, ciascuno autonomamente a propria cura e spese ed in relazione alle proprie ragioni di credito, eventualmente avvalendosi di professionisti esterni, inclusa SACE SRV S.r.l. Il Soggetto Finanziatore fornirà tempestivamente a SACE le informazioni che la stessa possa ragionevolmente richiedere al fine di poter intraprendere o proseguire le azioni di cui al presente Articolo 8.2 (Azioni di recupero).
- 8.3. SACE potrà in ogni caso conferire mandato a terzi o al Soggetto Finanziatore, che non potrà senza giustificato motivo negare la propria accettazione, per l'esercizio dei diritti e delle azioni derivanti dalla surroga, ivi incluse le attività di cui all'Articolo 8.2 (*Azioni di recupero*). Il Soggetto Finanziatore terrà SACE costantemente e tempestivamente aggiornata in merito alle azioni intraprese, seguirà le direttive che eventualmente gli venissero impartite da SACE e darà tempestiva comunicazione dell'esito delle stesse fornendo, su richiesta di SACE, copia dei relativi atti. Resta inteso che qualsiasi accordo che comporti la

Versione V. 20230124 FCT 2.0

Registro Imprese di Roma.

REA n. RM-923591



rinuncia totale o parziale a diritti connessi ai Crediti ceduti o derivanti da un Finanziamento (ivi incluso qualsiasi accordo avente natura transattiva) e/o dalle eventuali garanzie reali e/o personali, dovrà essere sottoposto alla preventiva approvazione di SACE. Gli importi riscossi dal Soggetto Finanziatore in forza del mandato conferito da SACE, dovranno essere distribuiti, entro e non oltre 10 (dieci) giorni di calendario dalla relativa disponibilità, come segue:

- (i) in primo luogo, a copertura dei costi, diversi da quelli interni di natura meramente amministrativa o gestionale, e le spese debitamente documentati non rimborsati precedentemente da SACE, sostenuti in relazione alle azioni intraprese, e
- (ii) in secondo luogo, dovranno essere ripartiti tra SACE e il Soggetto Finanziatore in proporzione alle rispettive ragioni di credito.

Nel caso in cui gli importi riscossi non siano sufficienti a pagare i costi e le spese sostenuti in relazione alle azioni condotte anche in nome e per conto di SACE in forza del mandato conferito, tali costi e spese, dedotti gli importi eventualmente riscossi, saranno rimborsati da SACE in proporzione alla quota garantita entro 90 (novanta) Giorni Lavorativi dalla relativa richiesta.

Articolo 9

(Impegni del Soggetto Finanziatore)

- 9.1 Il Soggetto Finanziatore, in riferimento a ciascun Contratto di Finanziamento perfezionato, si obbliga a:
 - (i) svolgere le attività di istruttoria creditizia e le analisi di cui ai precedenti Articoli 5.2, 5.3 e 5.10 (*Rilascio della Garanzia SACE*), rendendo dichiarazioni complete, accurate ed esatte e sottoscritte dal soggetto titolare di tutti i necessari poteri e non omettendo di fornire a SACE alcuna informazione a sua conoscenza che possa rendere non veritiera alcuna delle dichiarazioni rese in relazione alle Richieste di Garanzia SACE e alle Richieste di Estensione di Garanzia SACE; resta inteso che l'eventuale non veridicità delle informazioni fornite al Soggetto Finanziatore dall'Impresa Beneficiaria in relazione alle dichiarazioni richieste alle lettere (c), (e), (f) e (g) del paragrafo (iii) della Richiesta di Garanzia SACE o le modalità di svolgimento dell'istruttoria creditizia non determineranno in alcun caso il venir meno della Garanzia SACE;
 - (ii) erogare per cassa l'intero Importo del Finanziamento su un conto corrente dedicato dell'Impresa Beneficiaria, su cui potranno transitare esclusivamente i flussi monetari relativi al Finanziamento, entro 30 (trenta) giorni dopo l'avvenuto rilascio della Garanzia SACE ovvero dopo l'emanazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze nel caso previsto dall'Articolo 5.7 (Rilascio della Garanzia SACE), dandone comunicazione a SACE entro lo stesso termine.

Resta inteso che, in ipotesi di Factoring Pro-Solvendo nell'ambito di un Contratto Quadro, i suddetti termini sono riferiti all'erogazione del primo Finanziamento concesso in esecuzione di tale accordo.

L'Importo del Finanziamento dovrà essere erogato senza sollevare eccezioni di compensazione nei confronti dell'Impresa Beneficiaria, ivi inclusa l'eccezione di compensazione di eventuali attivi dell'Impresa Beneficiaria con scoperti a qualsiasi titolo, se non *pro quota* e *pari passu* con il

Versione V. 20230124 FCT 2.0



Finanziamento garantito da SACE. Il conto corrente dedicato di cui al presente punto (ii) sarà comunicato a SACE al momento dell'erogazione ovvero nel report di cui al successivo punto (vii). L'eventuale inadempimento all'obbligo di comunicazione non determinerà in alcun caso il venir meno della Garanzia SACE;

- (iii) includere nel Contratto di Finanziamento (I) l'impegno (a) dell'Impresa Beneficiaria ad utilizzare i proventi del Finanziamento esclusivamente in conformità allo scopo previsto nel Contratto di Finanziamento medesimo (b) dell'Impresa Beneficiaria a corrispondere il Corrispettivo Annuale secondo quanto indicato al precedente Articolo 4 (*Remunerazione della Garanzia SACE*); (c) dell'Impresa Beneficiaria a mantenere in Italia la parte sostanziale della produzione e (II) le dichiarazioni da rendersi a cura dell'Impresa Beneficiaria corrispondenti ai punti (i), (ii), (iii), (v), (v), (vi), (vii), (viii), (xiii), (xiv), (xv), (xvi), (xvii), (xviii) e (xix) della Richiesta di Finanziamento e indicare nel Contratto di Finanziamento che la violazione dei suddetti obblighi e/o dichiarazioni da parte dell'Impresa Beneficiaria potrà avere conseguenze penali e amministrative, fermo restando che il Soggetto Finanziatore non è tenuto a verificare il rispetto dei suddetti impegni;
- (iv) qualora SACE o il Soggetto Finanziatore siano venuti a conoscenza della violazione da parte dell'Impresa Beneficiaria degli impegni di cui al precedente paragrafo (iii) punto (I) e delle dichiarazioni di cui al precedente paragrafo (iii) punto (II), in aggiunta agli usuali rimedi previsti dal Contratto di Finanziamento o dal Contratto Quadro, il Soggetto Finanziatore procederà a ricalcolare, su indicazione di SACE, l'importo del Corrispettivo Annuale adeguandolo alle condizioni di mercato, con decorrenza dalla data di erogazione del Finanziamento o in ipotesi di Factoring Pro-Solvendo nell'ambito di un Contratto Quadro, dalla data di erogazione del primo Finanziamento concesso in esecuzione di tale contratto, richiedendone il pagamento all'Impresa Beneficiaria per consentirne il successivo versamento a SACE entro la data di pagamento del Corrispettivo Annuale relativo alla successiva annualità; l'eventuale inadempimento dell'Impresa Beneficiaria a corrispondere il Corrispettivo Annuale così ricalcolato non determinerà in alcun caso il venir meno della Garanzia SACE;
- (v) (a) non modificare condizioni o termini del Contratto di Finanziamento o del Contratto Quadro e
 (b) non consentire modifiche delle eventuali garanzie reali e/o personali, nella misura in cui le predette modifiche sub (a) e (b) possano determinare una modifica delle informazioni e dei contenuti della Richiesta di Garanzia SACE e, se del caso, della Richiesta di Estensione della Garanzia SACE;
- (vi) non intraprendere azioni che possano pregiudicare i diritti o gli interessi di SACE ai sensi della Garanzia SACE e svolgere con diligenza le attività di gestione dei Crediti e del Finanziamento, adottando, ove ragionevolmente possibile, i medesimi rimedi atti a preservare il credito eventualmente adottati nei confronti dell'Impresa Beneficiaria per finanziamenti non garantiti da SACE;
- (vii) inviare a SACE, con frequenza trimestrale, entro 15 (quindici) Giorni Lavorativi dalla scadenza di ciascun trimestre solare, un *report* contenente le informazioni di cui all'Allegato 3 (*Modello di Rapporto Trimestrale*). L'eventuale inesattezza o incompletezza del report non farà in alcun caso venir meno la Garanzia SACE;

Versione V. 20230124 FCT 2.0

Registro Imprese di Roma,

REA n. RM-923591



- (viii) dare atto nel Contratto di Finanziamento che SACE richiederà in relazione alle Imprese Beneficiarie la certificazione antimafia precisando che in caso di esito negativo delle verifiche, il Soggetto Finanziatore procederà ad attivare tempestivamente i rimedi previsti dal Contratto di Finanziamento o dal Contratto Quadro (ivi inclusi, a seconda del caso, la risoluzione, il recesso o la decadenza dell'Impresa Beneficiaria dal beneficio del termine) e a informare l'Impresa Beneficiaria delle conseguenze penali e amministrative derivanti;
- (ix) non farsi prestare, direttamente o indirettamente, alcuna garanzia specificamente riferibile alla sola quota del Finanziamento non garantita da SACE;
- (x) effettuare ciascun pagamento dovuto a SACE rimossa ogni eccezione di compensazione e, ove SACE abbia già provveduto al pagamento degli importi dovuti ai sensi della Garanzia SACE, corrispondere a SACE una porzione pari alla Percentuale Garantita di ogni importo ottenuto a seguito della escussione di fideiussioni o altre garanzie reali e personali, nonché di tutte le somme eventualmente incassate dall'Impresa Beneficiaria e/o, in ipotesi di Factoring Pro-Solvendo, dal Debitore Ceduto in relazione al Finanziamento;
- (xi) informare prontamente SACE di ogni comunicazione scritta ricevuta in relazione a procedure concorsuali alle quali sia assoggettata e/o ammessa l'Impresa Beneficiaria e/o, in ipotesi di Factoring Pro-Solvendo, il Debitore Ceduto nonché, su richiesta di SACE, a fornire alla stessa ogni ulteriore correlata informazione;
- (xii) consentire a SACE di accedere (a fronte di ragionevole preavviso) presso i propri uffici, al fine di porre in essere ispezioni e/o verifiche "a campione" volte ad accertare il rispetto dei termini e delle condizioni ivi previste, fornire la documentazione relativa al Contratto di Finanziamento o al Contratto Quadro che dovesse essere ragionevolmente richiesta da SACE, oltre all'originale della Richiesta di Finanziamento (ovvero di copia della stessa ove sottoscritta digitalmente) da fornire su richiesta di SACE, e fare in modo che l'Impresa Beneficiaria si impegni nel Contratto di Finanziamento a consentire a SACE analogo accesso e si impegni a fornire analoga documentazione richiesta da quest'ultima, inclusa la documentazione comprovante i criteri utilizzati come base di calcolo dell'importo del Finanziamento ai sensi degli Articoli 2.5, lettere (a) e (b), e 2.6 (*Tipologia e scopo dei Finanziamenti*) e le ripercussioni economiche negative subite dall'Impresa Beneficiaria come dichiarato da quest'ultima nella Richiesta di Finanziamento;
- (xiii) consegnare a SACE una dichiarazione liberatoria, compiere qualsiasi altra azione e/o sottoscrivere qualsiasi altro documento, necessario o utile, ogni qualvolta l'efficacia di una Garanzia SACE venga meno.
- 9.2 Il Soggetto Finanziatore si obbliga a tenere SACE indenne e manlevata (a) in relazione ad ogni pregiudizio che le derivasse, anche in sede di esercizio del diritto di surroga, dalle azioni, eccezioni, rivendicazioni, richieste, pretese, opponibili dalle Imprese Beneficiarie e/o, in ipotesi di Factoring Pro-Solvendo, dal Debitore Ceduto nei confronti del Soggetto Finanziatore ai sensi dei Contratti di Finanziamento per atti o fatti connessi alla gestione degli stessi, nonché (b) da ogni pregiudizio che derivasse a SACE dalla non veridicità, inesattezza o violazione di dichiarazioni o garanzie rese dal Soggetto Finanziatore, se esclusivamente ascrivibili alla responsabilità del Soggetto Finanziatore.

Articolo 10

Versione V. 20230124 FCT 2.0



(Durata)

- 10.1 Le presenti Condizioni Generali resteranno in vigore sino alla posteriore tra le seguenti date: (i) la data in cui l'efficacia dell'ultima delle Garanzie SACE rilasciata ai sensi delle presenti Condizioni Generali sia venuta meno, ovvero (ii) la data in cui sia venuta incondizionatamente meno ogni ragione di credito di SACE nei confronti di ciascuna Impresa Beneficiaria in relazione alle Garanzie SACE e/o nei confronti del Soggetto Finanziatore ai sensi delle presenti Condizioni Generali, ovvero (iii) la data in cui ogni azione intrapresa per il recupero dell'ultimo dei crediti derivanti dai Finanziamenti e/o dalle Garanzie SACE sia definitivamente venuta meno e/o sia stata rinunciata da SACE e dal Soggetto Finanziatore che agisca in qualità di mandatario di SACE, ferma l'ipotesi di reviviscenza di cui all'Articolo 6 (Escussione della Garanzia SACE).
- 10.2 Al fine di evitare qualsiasi dubbio interpretativo, restano in ogni caso salvi i diritti relativi o sorti per effetto di eventi verificatisi prima della scadenza delle Condizioni Generali.

Articolo 11

(Legge regolatrice – Foro competente)

- 11.1 Le presenti Condizioni Generali sono regolate dalla legge italiana.
- 11.2 La soluzione di ogni controversia inerente alle presenti Condizioni Generali sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Roma.

Articolo 12

(Riservatezza)

- 12.1 Le parti si danno reciprocamente atto che il trattamento dei dati personali sarà svolto in conformità al Regolamento UE n. 679/2016 ("GDPR") e al D. Lgs n. 196/2003 e sue modificazioni, nonché ai provvedimenti dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali. Ciascuna parte si impegna a trattare i dati personali forniti dall'altra unicamente per le finalità connesse all'esecuzione delle presenti Condizioni Generali e ad avvisare prontamente l'altra parte qualora rilevasse un illegittimo trattamento da parte di terzi soggetti.
- 12.2 Le parti, in relazione ai dati personali oggetto delle presenti Condizioni Generali, agiscono in qualità di titolari autonomi del trattamento secondo la definizione contenuta nel GDPR.
- 12.3 Inoltre, le parti si impegnano a collaborare per fornire adeguata assistenza reciproca nel caso in cui gli interessati i cui dati possono essere trattati, presentino richieste per l'esercizio dei relativi diritti in materia di privacy (come ad esempio la richiesta di cancellazione o rettifica dei dati, fatto salvo che ciò si rilevi impossibile e implichi sforzo sproporzionato).
- 12.4 Le parti si obbligano a non diffondere, divulgare o trasmettere le informazioni di qualsiasi natura relative a ciascuna di esse e alle presenti Condizioni Generali, che non siano o non diventino pubbliche (fatta

Versione V 20230124 FCT 2.0

Registro Imprese di Roma.

REA n. RM-923591



eccezione per il caso in cui ciò avvenga in violazione delle presenti Condizioni Generali), che sono state o verranno fornite in esecuzione delle presenti Condizioni Generali ovvero in qualunque altro modo acquisite in relazione a queste ultime fatto salvo il caso in cui la divulgazione delle suddette informazioni (i) sia effettuata in favore di soggetti cui sia stato conferito un mandato al recupero ai sensi del precedente Articolo 8.2 (Azioni di recupero), a condizione che abbiano assunto nei confronti di SACE un impegno di riservatezza (fatto salvo il caso in cui tali soggetti siano tenuti a riservatezza professionale), o (ii) sia richiesta da una disposizione di legge o regolamentare o da un provvedimento di autorità giudiziarie, regolamentari o di controllo, ovvero (iii) avvenga con il preventivo consenso scritto dell'altra parte, che non potrà essere irragionevolmente negato.

- 12.5 Le parti convengono che il Soggetto Finanziatore non è autorizzato a divulgare le informazioni relative all'eventuale impegno di cui al precedente Articolo 5 (*Rilascio della Garanzia SACE*), manlevando irrevocabilmente SACE da qualsiasi uso improprio e non conforme delle stesse da parte del Soggetto Finanziatore. Il Soggetto Finanziatore sarà ritenuto responsabile qualora utilizzi i dati e le informazioni relative all'impegno per turbare, abusare, limitare o comunque violare i diritti di terzi interessati e/o comunque in contrasto con la finalità dell'eventuale impegno e con le disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali.
- 12.6 Le parti si impegnano ad adottare tutte le misure necessarie per mantenere la massima confidenzialità e riservatezza delle suddette informazioni e utilizzeranno le stesse unicamente in funzione delle attività necessarie per l'adempimento degli obblighi derivanti dalle presenti Condizioni Generali, fatti salvi gli obblighi previsti per legge ovvero richieste presentate da autorità amministrative o giudiziarie e quanto indicato al successivo Articolo 12.8 (*Riservatezza*).
- 12.7 Il Soggetto Finanziatore inoltre si obbliga ad utilizzare diligentemente le informazioni e i dati relativi all'eventuale impegno rilasciato da SACE ai sensi del precedente Articolo 5 (*Rilascio della Garanzia SACE*) delle presenti Condizioni Generali e a non cedere o comunque disporre a qualsiasi titolo dei diritti derivanti dall'impegno senza il preventivo consenso scritto di SACE.
- 12.8 Il Soggetto Finanziatore, presta sin d'ora il proprio consenso affinché SACE possa comunicare le informazioni relative alle presenti Condizioni Generali ed ai Finanziamenti garantiti (a) alle proprie società controllate e collegate; (b) al Ministero dell'Economia e delle Finanze e agli altri Ministeri (e relativi dipartimenti), ai comitati ministeriali e interministeriali e ad ogni altro comitato, autorità, commissione, agenzia, organismo o ente governativo; (c) a soggetti fornitori di *risk enhancement* o controgaranzie/riassicurazioni (inclusi i loro agenti, *broker* o consulenti) che abbiano assunto nei confronti di SACE un impegno di riservatezza (fatto salvo il caso in cui tali soggetti siano tenuti a riservatezza professionale); (d) ai fini della operatività della garanzia dello Stato nei confronti di SACE ai sensi del Decreto e dell'articolo 6 decreto legge 30 settembre 2003 n. 269 convertito con legge 4 novembre 2003, n. 326; (e) successivamente al pagamento dell'indennizzo ai sensi delle presenti Condizioni Generali e di ciascuna Garanzia SACE sui Finanziamenti o (f) con il consenso del Soggetto Finanziatore, che non potrà essere irragionevolmente negato.

Articolo 13

(Modalità di adesione alle Condizioni Generali)

Versione V. 20230124 FCT 2.0



- 13.1 Le presenti Condizioni Generali e i relativi Allegati costituiscono proposta contrattuale.
- 13.2 Il contratto rappresentato dalle presenti Condizioni Generali e dai relativi Allegati si intende perfezionato con la ricezione da parte di SACE, all'indirizzo sace@pcert.postecert.it dell'Atto di Adesione debitamente sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante del Soggetto Finanziatore, o da altro soggetto munito dei necessari poteri, in segno di integrale accettazione dei termini e condizioni delle presenti Condizioni Generali e relativi Allegati.

Articolo 14

(Altre pattuizioni)

14.1 Le presenti Condizioni Generali e i relativi Allegati potranno subire variazioni in conseguenza dell'emanazione di eventuali modifiche della normativa italiana o europea applicabile alle presenti Condizioni Generali, ivi inclusi, a titolo esemplificativo, gli eventuali decreti emanati dal Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 15, comma 11, del Decreto e la Comunicazione della Commissione europea del 23 marzo 2022 recante un "Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina". Qualora le predette modifiche avessero un effetto pregiudizievole rispetto agli impegni assunti dal Soggetto Finanziatore ai sensi delle presenti Condizioni Generali, le parti negozieranno in buona fede le eventuali variazioni da apportare alle presenti Condizioni Generali e ai relativi allegati.

Articolo 15

(Comunicazioni ed elezione di domicilio)

- 15.1 A pena di inefficacia ed invalidità, e salvo quanto diversamente disposto nelle presenti Condizioni Generali e nei relativi Allegati, tutte le comunicazioni relative alle presenti Condizioni Generali dovranno essere inviate tramite il portale on-line Export Plus o a mezzo posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi dove le parti eleggono domicilio, salvo diversa indicazione:
 - (i) se a SACE: Piazza Poli, 37/42 00187 Roma Indirizzo PEC: sace@pcert.postecert.it
 - (ii) se al Soggetto Finanziatore, all'indirizzo indicato nel relativo Atto di Adesione

ovvero presso il diverso indirizzo o recapito che le parti potranno comunicare successivamente in conformità alle precedenti disposizioni.

Lista degli Allegati:

Allegato 1 Richiesta di Finanziamento

Allegato 2 Richiesta di Rilascio della Garanzia SACE (Fac-simile Tracciato record)

Allegato 3 Modello di Rapporto Trimestrale

Versione V. 20230124 FCT 2.0

Registro Imprese di Roma,

REA n. RM-923591



Allegato 4	Modello di Garanzia SACE
Allegato 5	Richiesta di Escussione
Allegato 6	Modello di Atto di Surroga
Allegato 7	Modello di Atto di Adesione
Allegato 8	Modello di Atto di Cessione
Allegato 9	Modello di Notifica della Cessione
Allegato 10	Richiesta di Estensione del Finanziamento
Allegato 11	Richiesta di Estensione della Garanzia SACE
Allegato 12	Appendice di Estensione della Garanzia SACE



Allegato 1

RICHIESTA DI FINANZIAMENTO

Con la presente si richiede la concessione di un finanziamento, nella forma di [-13, garantito da SACE S.p.A. ai sensi del Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50 avente le seguenti caratteristiche:

1. Impresa Beneficiaria: [Ragione Sociale, Partita IVA/Codice Fiscale] 2. Sede legale: [-]⁴ 3. Qualificazione dell'Impresa Beneficiaria: [-] PMI (conformemente all'allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014) [-] Non PMI 4. Svolge attività di stoccaggio di gas naturale: [-] Sì [-] No 5. È un'impresa a forte consumo di energia ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera a), primo comma, della direttiva 2003/96/CE: [-] Sì [-] No 6. Appartiene ad un gruppo: [-] Sì Capogruppo⁵: [Ragione Sociale, Partita IVA/Codice Fiscale⁶]

Paese Capogruppo: [-]

Fatturato annuo globale relativo all'ultimo esercizio concluso (come risultante dal relativo bilancio approvato ovvero dalla dichiarazione fiscale ovvero dai dati certificati dal legale rappresentante dell'Impresa Beneficiaria non essendo ancora stato approvato l'ultimo bilancio):

valore su base individuale dell'Impresa Beneficiaria: [-]

valore su base consolidata della Capogruppo: [-]

Fatturato annuo medio totale in Italia relativo agli ultimi tre esercizi conclusi (come risultante dai relativi bilanci approvati ovvero dalle dichiarazioni fiscali ovvero dai dati certificati dal legale

22

³ Inserire la forma di finanziamento richiesta (e.g., Factoring Pro-Solvendo cd. "spot", Factoring Pro-Solvendo nell'ambito di un Contratto Quadro, Confirming, Anticipo Contratto).

⁴ Bloccante se non in Italia.

⁵ Controllante di ultimo livello anche estera.

⁶ Codice fiscale non necessario qualora la capogruppo abbia sede all'estero. *Versione V. 20230124 FCT 2.0*



rappresentante dell'Impresa Beneficiaria non essendo ancora stato approvato l'ultimo bilancio):

valore su base individuale dell'Impresa Beneficiaria: [-]

valore su base consolidata della Capogruppo: [-]

OPPURE

Fatturato annuo medio totale in Italia relativo ai seguenti esercizi effettivamente conclusi (come risultante dai relativi bilanci approvati ovvero dalle dichiarazioni fiscali ovvero dai dati certificati dal legale rappresentante dell'Impresa Beneficiaria non essendo ancora stato approvato l'ultimo bilancio) [-]⁷:

valore su base individuale dell'Impresa Beneficiaria: [-]

valore su base consolidata della Capogruppo: [-]

Numero di dipendenti in Italia:

valore su base individuale dell'Impresa Beneficiaria: [-]

valore su base consolidata della Capogruppo: [-]

Costi per fonti energetiche sostenuti in Italia nei dodici mesi precedenti il mese della Richiesta di Finanziamento (come risultanti dalle relative fatture o documentazione equipollente):

valore su base individuale dell'Impresa Beneficiaria: [-]

valore su base consolidata della Capogruppo: [-]

[-] No

Fatturato annuo globale relativo all'ultimo esercizio concluso (come risultante dal relativo bilancio approvato ovvero dalla dichiarazione fiscale ovvero dai dati certificati dal legale rappresentante dell'Impresa Beneficiaria non essendo ancora stato approvato l'ultimo bilancio): [-]

Fatturato annuo medio totale in Italia relativo agli ultimi tre esercizi conclusi (come risultante dai relativi bilanci approvati ovvero dalle dichiarazioni fiscali ovvero dai dati certificati dal legale rappresentante dell'Impresa Beneficiaria non essendo ancora stato approvato l'ultimo bilancio): [-]

OPPURE

Fatturato annuo medio totale in Italia relativo ai seguenti esercizi effettivamente conclusi [-] (come risultante dal relativo bilancio approvato ovvero dalla dichiarazione fiscale ovvero dati certificati dal legale rappresentante dell'Impresa Beneficiaria non essendo ancora stato approvato l'ultimo bilancio)8: [-]

Numero di dipendenti in Italia: [-]

23

⁷ Da utilizzare nel caso in cui il gruppo di appartenenza dell'Impresa Beneficiaria abbia iniziato la propria attività successivamente al 31 dicembre

⁸ Da utilizzare nel caso in cui l'Impresa Beneficiaria abbia iniziato la propria attività successivamente al 31 dicembre 2019. Versione V. 20230124 FCT 2.0



Costi per fonti energetiche sostenuti in Italia nei dodici mesi precedenti il mese della Richiesta di Finanziamento (come risultanti dalle relative fatture o documentazione equipollente): [-]

- 7. Importo in linea capitale: [-]9
- 8. Scopo: [-]
- 9. Durata (incluso periodo di preammortamento) 10: [-]]
- 10. [Ultima Data Fattura: [-]]11

I termini in maiuscolo non diversamente definiti nella presente richiesta avranno il significato ad essi attribuito nelle Condizioni Generali pubblicate da SACE S.p.A. sul proprio sito internet.

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, il sottoscritto [•], titolare o Legale Rappresentante, o altro soggetto munito dei necessari poteri, dell'Impresa Beneficiaria, consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera ai sensi degli articoli 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, dichiara quanto segue:

- (i) l'Impresa Beneficiaria è un'impresa con sede legale in Italia, diversa da banche e altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito, avente le caratteristiche indicate ai punti da 1 a 6 che precedono;
- (ii) il Finanziamento avente le caratteristiche sopra indicate sarà destinato a:
 - [-] investimenti
 - [-] capitale circolante
 - [-] costi del personale
 - [-] costi dei canoni di locazione o di affitto di ramo d'azienda

esclusivamente per stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali localizzati in Italia (ad esclusione di acquisizioni di partecipazioni sociali) e l'Impresa Beneficiaria si impegna a mantenere in Italia la parte sostanziale della produzione.

A tal fine, l'Impresa Beneficiaria, su richiesta di SACE si impegna a fornire alla medesima SACE, per il tramite del Soggetto Finanziatore, la documentazione che SACE riterrà idonea a comprovare il rispetto delle finalità sopra elencate;

l'Impresa Beneficiaria dichiara che: 12 (iii)

¹² Selezionare una o più opzioni. Versione V. 20230124 FCT 2.0

Registro Imprese di Roma,

REA n. RM-923591

⁹ Per il Factoring Pro-Solvendo nell'ambito di un Contratto Quadro, la voce dovrà corrispondere al Limite di Credito.

¹⁰ Solo in ipotesi di Anticipo Contratto e Confirming.

¹¹ Solo in ipotesi di Factoring Pro-Solvendo "spot" e nell'ambito di un Contratto Quadro.



	(a) [] le esigenze di liquidità connesse al Finanziamento sono riconducibili alle dirette ripercussioni economiche negative derivanti dalla crisi in atto dovute a ¹³ :
		[] perturbazioni nelle catene di approvvigionamento dei fattori produttivi, in particolare materie prime e semilavorati,
		[] rincari delle materie prime e/o dei semilavorati, o
		[] cancellazione dei contratti con controparti aventi sede legale nella Federazione russa, nella Repubblica di Bielorussia o nella Repubblica ucraina;
(b)	de	la propria attività d'impresa è stata limitata o interrotta quale conseguenza immediata e diretta ei rincari dei costi per energia e gas riconducibili alla crisi in atto e che le esigenze di liquidità onnesse al Finanziamento sono una conseguenza di tale limitazione o interruzione;
(c)		le esigenze di liquidità connesse al Finanziamento sono riconducibili alle dirette ripercussioni conomiche negative derivanti dalla crisi in atto in termini di ¹⁵ :
	l] rincari delle materie prime e/o dei semilavorati, e/o
	I	[] interruzione delle catene di approvvigionamento.
		I fine, l'Impresa Beneficiaria si impegna a fornire al Soggetto Finanziatore la documentazione nea a comprovare la sussistenza di tali ripercussioni economiche negative;
(iv)	iv) se appartenente ad un gruppo, l'Impresa Beneficiaria ha ricevuto da parte della società capogrupp l'autorizzazione in merito alla Richiesta di Finanziamento ovvero, qualora non sia soggetta direzione e coordinamento, l'Impresa Beneficiaria ha debitamente informato la società capogruppo	
(v)	(a)	[] l'Impresa Beneficiaria e le società del gruppo di appartenenza non hanno ricevuto finanziamenti assistiti da una Garanzia SACE ai sensi del Decreto;
	OPF	PURE
		[] l'Impresa Beneficiaria e/o le società del gruppo di appartenenza hanno ricevuto finanziamenti assistiti da una Garanzia SACE ai sensi del Decreto;
	(b)	[] l'Impresa Beneficiaria non ha ricevuto finanziamenti di cui all'articolo 15, comma 6, del Decreto, assistiti da garanzie rilasciate ai sensi della normativa nazionale emanata in attuazione della sezione 2.2 ("Sostegno alla liquidità sotto forma di garanzie") della Comunicazione della Commissione europea del 23 marzo 2022 recante un "Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina" (come successivamente modificata e integrata), esclusi i finanziamenti garantiti da SACE ai sensi di tale Comunicazione;

OPPURE

Registro Imprese di Roma, Codice Fiscale e P. IVA 05804521002 REA n. RM-923591

 ¹³ Selezionare una o più opzioni.
 ¹⁴ L'opzione (c) può essere selezionata solo qualora l'Impresa Beneficiaria svolga l'attività di stoccaggio di gas naturale.
 ¹⁵ Selezionare una o più opzioni.
 Versione V. 20230124 FCT 2.0



[] l'Impresa Beneficiaria ha ricevuto finanziamenti di cui all'articolo 15, comma 6, del Decreto
assistiti da garanzie rilasciate ai sensi della normativa nazionale emanata in attuazione della
sezione 2.2 ("Sostegno alla liquidità sotto forma di garanzie") della Comunicazione della
Commissione europea del 23 marzo 2022 recante un "Quadro temporaneo di crisi per misure
di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro
l'Ucraina" (come successivamente modificata e integrata), esclusi i finanziamenti garantiti da
SACE ai sensi di tale Comunicazione, per un importo pari a [●];

(c) [] l'Impresa Beneficiaria non ha ricevuto aiuti di Stato dichiarati illegittimi e non ancora rimborsati (cd. dichiarazione "Deggendorf");

OPPURE

- [] l'Impresa Beneficiaria ha ricevuto aiuti di Stato dichiarati illegittimi e non ancora rimborsati (cd. dichiarazione "Deggendorf") per un importo dovuto e non rimborsato, maggiorato degli interessi maturati fino alla data della presente richiesta, pari a [•];
- (d) in relazione al Finanziamento oggetto della presente richiesta, l'Impresa Beneficiaria non ha beneficiato e non beneficerà di altre misure di supporto alla liquidità concesse sotto forma di prestito agevolato ai sensi della normativa nazionale emanata in attuazione della sezione 2.3 ("Sostegno alla liquidità sotto forma di prestiti agevolati") della Comunicazione della Commissione europea del 23 marzo 2022 recante un "Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina" e/o delle altre misure di supporto alla liquidità concesse sotto forma di garanzia o prestito agevolato ai sensi delle sezioni 3.2 ("Aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti") o 3.3 ("Aiuti sotto forma di tassi d'interesse agevolati per i prestiti") della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 recante un "Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'emergenza del COVID-19";
- (vi) l'Impresa Beneficiaria non ha subito provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, articolo 9, comma 2, lettera d);
- (vii) l'Impresa Beneficiaria è a conoscenza della normativa comunitaria, nazionale, primaria e secondaria, applicabile alla Garanzia SACE, ivi inclusa la qualificazione della garanzia statale quale intervento di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive rientrante nell'ambito di applicazione del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 123 ("Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59") e dei conseguenti impegni ed effetti in caso di revoca totale o parziale della stessa;
- (viii) l'Impresa Beneficiaria riconosce e accetta che SACE potrà esercitare controlli, accertamenti documentali ed ispezioni in loco sino al dodicesimo mese successivo all'integrale estinzione del [Finanziamento/Contratto Quadro];

Versione V. 20230124 FCT 2.0



(ix)	l'Impresa Beneficiaria acconsente alla pubblicazione ai fini della normativa sulla trasparenza (D. Lgs. n. 33/2013) delle informazioni inerenti la Garanzia SACE (quali ad esempio nome dell'Impresa Beneficiaria, importo del Finanziamento, oggetto di garanzia e data di emissione);
(x)	l'Impresa Beneficiaria:
	[] è un soggetto tenuto alla presentazione della documentazione antimafia; OPPURE
	[] è un soggetto esente dalla presentazione della documentazione antimafia ai sensi dell'articolo 83, comma 3, del D. Lgs. 159/2011 in quanto:
	 j è ente o azienda vigilata dallo Stato o da altro ente pubblico ovvero società, impresa comunque controllata dallo Stato o da altro ente pubblico ovvero concessionario di opere pubbliche, ovvero
] è un soggetto, anche privato, il cui organo rappresentativo o quello avente funzioni di amministrazione e di controllo è sottoposto, per disposizione di legge o di regolamento, alla verifica di particolari requisiti di onorabilità tali da escludere la sussistenza di una delle cause di sospensione, di decadenza o di divieto di cui all'articolo 67 del D. Lgs. 159/2011;
	OPPURE
	[] è un soggetto esente dalla presentazione della documentazione antimafia alla luce del principio di equipollenza tra documentazione antimafia e iscrizione nella White List sancito dall'articolo 1, comma 52-bis, della Legge n. 190/2012, dichiara di essere regolarmente iscritta alla White List presso la Prefettura di in data;
	OPPURE
	[] è un soggetto esente dalla presentazione della documentazione antimafia in quanto iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui all'articolo 1, commi 52 e seguenti, della legge 6 novembre 2012, n. 190, oppure nell' "Anagrafe antimafia degli esecutori" istituita dall'articolo 30 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;
(xi)	l'Impresa Beneficiaria si impegna a rispettare le normative di volta in volta vigenti in materia di lotta al riciclaggio, al finanziamento del terrorismo e alla corruzione;
(xii)	l'Importo del Finanziamento non è superiore al maggiore tra i seguenti elementi:
	a) il 15% del fatturato annuo totale medio dell'Impresa Beneficiaria relativo agli ultimi tre esercizi

Versione V. 20230124 FCT 2.0

Registro Imprese di Roma,

REA n. RM-923591

Codice Fiscale e P. IVA 05804521002

dell'Impresa Beneficiaria se questa non ha ancora approvato l'ultimo bilancio;

conclusi ovvero, qualora l'Impresa Beneficiaria abbia iniziato la propria attività successivamente al 31 dicembre 2019, agli esercizi effettivamente conclusi, come risultante dai relativi bilanci approvati ovvero dalle dichiarazioni fiscali ovvero dai dati certificati dal legale rappresentante



- b) il 50% dei costi sostenuti per fonti energetiche dall'Impresa Beneficiaria nei dodici mesi precedenti il mese della presente richiesta, come risultanti dalle relative fatture o documentazione equipollente che l'Impresa Beneficiaria si impegna a fornire al Soggetto Finanziatore:
- c) [il fabbisogno di liquidità dell'Impresa Beneficiaria per i [12 (dodici)]¹⁶ / [6 (sei)]¹⁷ mesi successivi alla data della presente richiesta, pari a [•] di Euro. A tal fine, l'Impresa Beneficiaria:
 - prende atto che tale importo non può determinare un incremento dell'ammontare garantito del Finanziamento, calcolato in conformità alle precedenti lettere a) o b), a seconda del caso, superiore a 25 milioni di Euro; e
 - dichiara che il fabbisogno di liquidità non è stato già coperto da misure di aiuto adottate ai sensi della sezione 2.2. ("Sostegno alla liquidità sotto forma di garanzie") della Comunicazione della Commissione europea del 23 marzo 2022 recante un "Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina" ovvero ai sensi della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 recante un "Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'emergenza del COVID-19";

dichiara che i limiti di importo di cui alle precedenti lettere a) e b) non sono idonei a

soddisfare il proprio fabbisogno di liquidità in quanto la stessa Impresa Beneficiaria risulta gravemente colpita dalla crisi attuale quale conseguenza:18 [] della necessità di incrementare le scorte di materie prime e/o semilavorati a causa delle interruzioni delle catene di approvvigionamento (ad esempio, indisponibilità, ritardi nelle consegne o interruzioni delle catene di approvvigionamento) e/o a causa di un aumento del prezzo dei fattori produttivi; [] di un aumento significativo del prezzo delle materie prime e/o dei semilavorati dovuto a un cambiamento necessario nella catena degli approvvigionamenti (ad esempio, materie prime e/o semilavorati che non sono più disponibili o economicamente sostenibili); [] di una diminuzione significativa, attuale o prospettica, del fatturato rispetto all'esercizio precedente; [] dell'impossibilità di recuperare i crediti derivanti da beni o servizi esportati (ad esempio, laddove l'Impresa Beneficiaria abbia i suoi clienti principali situati in mercati colpiti dalla crisi attuale);

[] dell'impossibilità di disporre di (o di poter accedere a) proprietà e fondi (ad esempio,

¹⁸ Selezionare una o più opzioni. Versione V. 20230124 FCT 2.0

prestiti, depositi, conti correnti) situati in mercati colpiti dalla crisi attuale;

¹⁶ Nel caso in cui l'Impresa Beneficiaria sia una PMI.

¹⁷ Nel caso in cui l'Impresa Beneficiaria sia un'impresa diversa da una PMI.



- su richiesta di SACE, si impegna a fornire, per il tramite del Soggetto Finanziatore, la documentazione che SACE riterrà idonea a comprovare la sussistenza delle circostanze elencate al punto precedente];¹⁹
- (xiii) nel calcolo dell'importo del Finanziamento, l'Impresa Beneficiaria ha rispettato i seguenti criteri:
 - qualora l'Impresa Beneficiaria sia destinataria di più finanziamenti assistiti da una Garanzia SACE o da altre garanzie rilasciate ai sensi della normativa nazionale emanata in attuazione della sezione 2.2 ("Sostegno alla liquidità sotto forma di garanzie") della Comunicazione della Commissione europea recante un "Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina", gli importi di detti finanziamenti si cumulano;
 - qualora l'Impresa Beneficiaria sia parte di un gruppo che beneficia di più finanziamenti assistiti da una Garanzia SACE, gli importi di detti finanziamenti si cumulano;
 - i limiti di importo di cui al paragrafo (xii) si riferiscono al valore del fatturato in Italia e dei costi per fonti energetiche sostenuti in Italia da parte dell'Impresa Beneficiaria ovvero su base consolidata qualora l'Impresa Beneficiaria appartenga ad un gruppo;
 - qualora l'Impresa Beneficiaria sia destinataria di aiuti di Stato dichiarati illegittimi e non ancora rimborsati (cd. dichiarazione "Deggendorf"), gli importi dovuti e non rimborsati, maggiorati degli interessi maturati fino alla data della presente richiesta, si cumulano;
 - qualora l'Impresa Beneficiaria sia destinataria di aiuti di Stato concessi in relazione ad altri finanziamenti ai sensi della normativa nazionale emanata in attuazione della sezione 2.3 ("Sostegno alla liquidità sotto forma di prestiti agevolati") della Comunicazione della Commissione europea del 23 marzo 2022 recante un "Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina" (come successivamente modificata e integrata), gli importi di detti finanziamenti si cumulano a condizione che l'importo complessivo dei prestiti per beneficiario non superi i massimali definiti nella predetta comunicazione;
- (xiv) l'Impresa Beneficiaria ha:
 - a) [] un numero di dipendenti in Italia inferiore o pari a 5.000 o un valore di fatturato fino a 1,5 miliardi di Euro, sulla base dei dati risultanti dall'ultimo bilancio approvato ovvero dai dati certificati dal legale rappresentante dell'Impresa Beneficiaria con riferimento alla data del 18 maggio 2022 se l'Impresa Beneficiaria non ha ancora approvato il bilancio;
 - b) [] un numero di dipendenti in Italia maggiore a 5.000 o un valore di fatturato superiore a 1,5 miliardi di Euro, sulla base dei dati risultanti dall'ultimo bilancio approvato ovvero dai dati

SACE S.p.A.
Sede Legale
Piazza Poli, 37/42 - 00187 Roma
T. +39 06 67361
Pec: sace@pcert.postecert.it

Registro Imprese di Roma, Codice Fiscale e P. IVA 05804521002 REA n. RM-923591

¹⁹ Compilare solo se l'Impresa Beneficiaria rientra nella categoria di «impresa a forte consumo di energia», ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera a), primo comma, della direttiva 2003/96/CE, e intende richiedere l'incremento dell'importo garantito del Finanziamento.
Versione V. 20230124 FCT 2.0
29



certificati dal legale rappresentante dell'Impresa Beneficiaria con riferimento alla data del 18 maggio 2022 se l'Impresa Beneficiaria non ha ancora approvato il bilancio.

L'Impresa Beneficiaria prende atto e attesta che nel caso di imprese con più di 5.000 dipendenti in Italia o con valore del fatturato superiore a 1,5 miliardi di Euro o nel caso in cui l'Importo Massimo Garantito del Finanziamento, anche su base cumulata, sia maggiore a 375 milioni di Euro, l'efficacia della garanzia è subordinata alla decisione assunta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, adottato sulla base dell'istruttoria trasmessa da SACE, tenendo in considerazione il ruolo che l'Impresa Beneficiaria svolge rispetto alle seguenti aree e profili in Italia:

- contributo allo sviluppo tecnologico;
- appartenenza alla rete logistica e dei rifornimenti;
- incidenza su infrastrutture critiche e strategiche;
- impatto sui livelli occupazionali e mercato del lavoro;
- peso specifico nell'ambito di una filiera produttiva strategica.

A tal fine l'Impresa Beneficiaria attesta di svolgere la propria attività nell'ambito di [•], come risultante dai documenti riportati *sub* Allegato B;

(xv)	alla data del 31 gennaio 2022, l'Impresa Beneficiaria:
	[] non rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014, del Regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del Regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014 ²⁰ e dichiara che i dati sulla base dei quali ha effettuato la valutazione di cui ai citati Regolamenti sono i seguenti: [ebitda], [oneri finanziari], [debito], [patrimonio netto], [perdite];
	OPPURE

[]	rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014
		del 17 giugno 2014, del Regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del Regolamento
		(UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014 ²¹ e dichiara che i dati sulla base dei quali ha effettuato

Versione V. 20230124 FCT 2.0

²⁰ Nella definizione del rapporto debito/patrimonio netto contabile registrato negli ultimi due anni dall'Impresa Beneficiaria, che non può essere superiore a 7,5, così come indicato nella definizione di "impresa in difficoltà" di cui all'articolo 2, punto 18, lettera e), numero 1 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, vengono inclusi (a) nel calcolo del patrimonio, i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per somministrazioni, forniture e appalti, certificati ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis, del Decreto-Legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2, e le certificazioni richiamate all'articolo 9, comma 3-ter, lettera b), ultimo periodo, del medesimo decreto-legge n. 185 del 2008, recanti la data prevista per il pagamento, emesse mediante l'apposita piattaforma elettronica; e (b) nel calcolo del debito, i debiti finanziari.

²¹ Nella definizione del rapporto debito/patrimonio netto contabile registrato negli ultimi due anni dall'Impresa Beneficiaria, che non può essere superiore a 7,5, così come indicato nella definizione di "impresa in difficoltà" di cui all'articolo 2, punto 18, lettera e), numero 1 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, vengono inclusi (a) nel calcolo del patrimonio, i crediti non prescritti, certi, liquidi ed



la valutazione di cui ai citati Regolamenti sono i seguenti: [ebitda], [oneri finanziari], [debito], [patrimonio netto], [perdite].

In tal caso, l'Impresa Beneficiaria dichiara altresì che (a) è stata ammessa alla procedura del concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, o (b) ha stipulato accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-bis del citato Regio Decreto n. 267 del 1942 o (c) ha presentato un piano ai sensi dell'articolo 67 del medesimo Regio Decreto;

- (xvi) l'Impresa Beneficiaria dichiara che (a) non è soggetta alle sanzioni adottate dall'Unione Europea, comprese quelle specificamente indicate nei provvedimenti che comminano tali sanzioni; e (b) non è posseduta o controllata da persone, organismi o enti destinatari di tali sanzioni;
- (xvii) l'Impresa Beneficiaria non controlla direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, alcuna società residente in un Paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali, e non è controllata direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, da alcuna società residente in un Paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali;
- (xviii) l'Impresa Beneficiaria è consapevole che il Finanziamento sarà accreditato esclusivamente su un conto corrente dedicato e che l'operatività di tale conto è condizionata all'indicazione nella richiesta di utilizzo del Finanziamento del codice unico identificativo del Finanziamento e della Garanzia SACE e della locuzione: "sostegno ai sensi del decreto legge numero 50 del 17 maggio 2022";
- (xix) nei confronti del titolare o del Legale Rappresentante dell'Impresa Beneficiaria non è intervenuta alcuna condanna definitiva, negli ultimi cinque anni, per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto nei casi in cui sia stata applicata la pena accessoria di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74;
- (xx) l'Impresa Beneficiaria prende atto che potrà richiedere l'estensione della durata del Finanziamento e della Garanzia SACE, anche successivamente al rilascio della stessa, in conformità alla normativa applicabile e ai termini e condizioni previste dalle Condizioni Generali pubblicate da SACE S.p.A. sul proprio sito internet.

Il titolare o Legale Rappresentante, o altro soggetto munito dei necessari poteri, dell'Impresa Beneficiaria sottoscrive la presente richiesta in doppio originale o, in alternativa, mediante firma digitale in caso di utilizzo di processi a distanza, e autorizza il Soggetto Finanziatore a fornire a SACE copia del presente documento secondo le modalità previste, dichiarando espressamente ed irrevocabilmente che tutte le informazioni, dichiarazioni ed attestazioni ed obblighi ivi indicati sono rilasciati anche a diretto beneficio di SACE, che pertanto potrà farvi pieno affidamento, ed obbligandosi altresì sin d'ora, (a) a rimborsare a SACE gli importi corrisposti

esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per somministrazioni, forniture e appalti, certificati ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis, del Decreto-Legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2, e le certificazioni richiamate all'articolo 9, comma 3-ter, lettera b), ultimo periodo, del medesimo decreto-legge n. 185 del 2008, recanti la data prevista per il pagamento, emesse mediante l'apposita piattaforma elettronica; e (b) nel calcolo del debito, i debiti finanziari.

Versione V. 20230124 FCT 2.0

Registro Imprese di Roma.

REA n. RM-923591



al Soggetto Finanziatore in virtù della garanzia rilasciata e (b) a manlevare e tenere indenne SACE da ogni danno, spesa e onere che quest'ultima dovesse subire a causa dell'inesattezza o incompletezza di una o più delle dichiarazioni rese dalla stessa nella presente richiesta o della violazione degli obblighi assunti ai sensi del Contratto di Finanziamento.

Allega:

A - Dichiarazione Antimafia²²

[B - Documentazione a supporto del ruolo svolto dall'Impresa Beneficiaria rispetto alle aree e profili di cui all'art. 15, comma 9, del Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50]²³

[DATA]			

[FIRMA DEL TITOLARE O LEGALE RAPPRESENTANTE O DI ALTRO SOGGETTO MUNITO DEI NECESSARI POTERI]

maggiore a 375 milioni di euro. Versione V. 20230124 FCT 2.0

²² L'Impresa Beneficiaria, qualora non sia un soggetto esente dalla presentazione della documentazione antimafia, dovrà trasmettere la dichiarazione antimafia avvalendosi a propria scelta del modello riportato *sub* Allegato A-1, da sottoscriversi a cura del titolare o legale rappresentante anche con riferimento a tutti gli ulteriori soggetti sottoposti a verifica, ovvero del modello riportato *sub* Allegato A-2, da sottoscriversi a cura di ciascun soggetto sottoposto alla verifica antimafia. Qualora l'Impresa Beneficiaria sia un soggetto esente dalla presentazione della documentazione antimafia dovrà trasmettere la dichiarazione secondo il modello riportato *sub* Allegato A-3.

²³ Documentazione da produrre solo per operazioni in procedura ordinaria e quindi per Imprese Beneficiarie con più di 5.000 dipendenti in Italia o con valore del fatturato superiore a 1,5 miliardi di Euro o in caso di importo massimo garantito del finanziamento, anche su base cumulata, maggiore a 375 miliardi di euro.



Allegato 1 - Sub Allegato A-1 - Dichiarazione che deve essere resa dal legale rappresentante della Società

MODELLO DI DICHIARAZIONE

articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"

Il sottoscritto	(nome) (cognome)	
Nato a	[
In data	[]	
Residente a (luc		
in <u> </u> (via/piazza/a	Numero	Ш
In qualità di leg	ale rappresentante	
della Società		
Codice Fiscale	[
con sede Legale in (via/		Ш
città		

consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76, DPR n. 445/2000 ("Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa") in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere di cui all'art. 75, DPR n. 445/2000

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

PARTE 1

 che, ai sensi della vigente normativa antimafia, nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di Versione V. 20230124 FCT 2.0



sospensione previste dall'art. 67 del D.Lqs. n. 159/2011 e s.m.i. ("Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia"); che ai sensi dell'art. 85, comma 3, del d. lgs n. 159/2011 e s.m.i., di avere i seguenti familiari conviventi di maggiore età²⁴ Sig./Sig.ra. (cognome) (nome) Nato a (luogo) Codice Fiscale In data (gg/mm/aaaa) residenza Numero (via/piazza/provincia/altro) città Sig./Sig.ra. (nome) Nato a (luogo) Codice Fiscale In data (gg/mm/aaaa) residenza Numero (numero) (via/piazza/provincia/altro) città **PARTE 2** [NOTA: REPLICARE LA DICHIARAZIONE PER CIASCUN SOGGETTO SOTTOPOSTO A VERIFICA] 25 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 del DPR 445/2000, di essere a diretta conoscenza che, ai sensi della vigente normativa antimafia, nei confronti di [nome e cognome] in qualità di [indicare ruolo] della società [·] come sopra individuata, non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. ("Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia") Sig./Sig.ra.

(cognome)

(nome)

(luogo)

Nato a

²⁴Per "familiare convivente" si intende "chiunque conviva" con i soggetti di cui all'art. 85 del d. lgs. 159/2011, purché maggiorenne.

Le dichiarazioni di cui alla parte 2 devono essere rese dal dichiarante con riferimento a tutti gli ulteriori soggetti che sono sottoposti alla verifica antimafia ai sensi dell'art. 85, commi 1, 2, 2 bis e 2 ter del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
 Versione V. 20230124 FCT 2.0



In data	[
residenza	Numero (via/piazza/provincia/altro)	[
città		
	viventi del soggetto sottoposto alla verifica antimafia, da indicare ai sensi dell'art. 85, comma 3, del 2011, n.159 ²⁶	decreto legislativo
Sig./Sig.ra.	(nome) (cognome)	
Nato a		
In data		
residenza	Numero (via/piazza/provincia/altro)	(numero)
città		

che i dati rac	tto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi della vigente normativa in materia di protezion ccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimenti procedimenti di p	e di dati personali ento per il quale la
ESTREMI DE	EL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO	
Documento	(tipologia)	
Numero	(numero documento)	
Rilasciato d	da	<u> </u>
In fede,	II dichiarante	
Luogo e da	ata	

Il presente documento dovrà essere sottoscritto digitalmente.

Qualora non si disponga di firma digitale, il dichiarante sarà tenuto a sottoscrivere il presente documento con firma autografa e ad inviarne copia PDF allegando copia del proprio documento d'identità e Codice Fiscale.

²⁶ Per "familiare convivente" si intende "chiunque conviva" con i soggetti di cui all'art. 85 del d. lgs. 159/2011, purché maggiorenne.
Versione V. 20230124 FCT 2.0



Allegato 1 - Sub Allegato A-227 - Dichiarazione che deve essere resa da ciascun soggetto sottoposto alla verifica antimafia ai sensi dell'art. 85, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159²⁸

MODELLO DI DICHIARAZIONE

articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" Il sottoscritto (cognome) (nome) Nato a Codice Fiscale In data

(Codice Fiscale)

(via/piazza/altro) In qualità di legale rappresentante

(luogo)

Residente

а

in

(qq/mm/aaaa)

della Società	
Codice Fiscale	
con sede legale in <i>(via/ţ</i>	Numero
città	

consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76, DPR n. 445/2000 ("Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa") in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dai benefici consequenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere di cui all'art. 75, DPR n. 445/2000

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA'

- che, ai sensi della vigente normativa antimafia, nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. ("Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,

lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Versione V. 20230124 FCT 2.0

36

Provincia

²⁷ Tale dichiarazione è sostitutiva di quella prevista nell'Allegato 1 – sub Allegato A-1 in tutti i casi in cui il legale rappresentante dell'Impresa Beneficiaria non effettui la dichiarazione per tutti i soggetti di cui all'art. 85, commi 1, 2, 2-bis e 2-ter del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. ²⁸ Le dichiarazioni devono essere rese da ciascun soggetto sottoposto alla verifica antimafia, ai sensi dell'art. 85, commi 1, 2, 2-bis e 2-ter. del d.



	e <i>disposizioni in materia di documentazione antimafia</i> "); i dell'art. 85, comma 3, del d. lgs n. 159/2011 e s.m.i., di avere i seguenti familiari conviventi di maggiore età ²⁹
Sig./Sig.ra.	
Nato a	
In data	[]]
residenza	
città	
Sig./Sig.ra.	
Nato a	
In data	[]]
residenza	
città	
Sig./Sig.ra.	(nome) (cognome)
Nato a	
In data	[]]
residenza	
città	
Sig./Sig.ra.	
Nato a	
In data	[

 $^{^{29}}$ Per "familiare convivente" si intende "chiunque conviva" con i soggetti di cui all'art. 85 del d. lgs. 159/2011, purché maggiorenne. Versione V. 20230124 FCT 2.0



residenza		
città		
Sig./Sig.ra.	(nome) (cognon	
Nato a	[
In data	[[
residenza		
città		
che i dati rac	*** tto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi della vigen ccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclus niarazione viene resa.	
ESTREMI DE	EL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO	
Documento)	
Numero	[
Rilasciato d	la <u>[</u>	
In fede,		Il dichiarante
Luogo e da	ata	(firma leggibile)

Il presente documento dovrà essere sottoscritto digitalmente.

Qualora non si disponga di firma digitale, il dichiarante sarà tenuto a sottoscrivere il presente documento con firma autografa e ad inviarne copia PDF allegando copia del proprio documento d'identità e Codice Fiscale.

Versione V. 20230124 FCT 2.0



Allegato 1 - Sub Allegato A-3³⁰ - Dichiarazione che deve essere resa dal legale rappresentante della Società nel caso in cui non occorre richiedere la documentazione antimafia

II sottoscritto	(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
Nato a	(nome) (cognome)
Nato a	[
In data	
Residente a	
in	
(via/pia	zza/altro)
In qualità di	Legale Rappresentante
della Società	
Codice Fisca	lle Partita IVA (Codice Fiscale della Società) (Partita IVA)
con sede legale in	Numero (via/piazza/altro)
città	
-	delle sanzioni previste dall'art. 76, del d.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere di cui all'art. 75, del d.P.R.
	DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
che la docume	entazione antimafia non è richiesta in quanto:
a) ricorre l'ipo	otesi indicata:
□ nell'art. 83,	comma 3, lettera a), del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e s.m.i.
□ nell'art. 83,	comma 3, lettera b), del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i.
b) la società è	è regolarmente iscritta, con iscrizione in corso di validità:
	dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui all'art. 1, commi 52 e seguenti, della legge 6 novembre
□ nell'Anagra	20, presso la Prefettura di con data di fine validità de antimafia degli esecutori istituita dall'art. 30, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con oni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, con data di fine validità

 $^{\rm 30}$ La dichiarazione è sostitutiva di quella prevista nell'Allegato 1- sub Allegato A-1 e A-2 Versione~V.~20230124~FCT~2.0



La Società si impegna a fornire immediata comunicazione di eventuali variazioni intervenute riguardanti il titolo di esclusione³¹, che comportano la necessità di sottoscrivere la dichiarazione prevista nell'Allegato 1 – sub Allegato A-1 o l'eventuale rinnovo della validità delle iscrizioni nei predetti elenchi.

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi della vigente normativa in materia di protezione di dati personali, che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

ESTREMI DEL D Documento	OCCUMENTO DI RICONOSCIMENTO	
Numero		
Rilasciato da		
In fede, Luogo e data		Il dichiarante (firma leggibile)

Il presente documento dovrà essere sottoscritto digitalmente.

Qualora non si disponga di firma digitale, il dichiarante sarà tenuto a sottoscrivere il presente documento con firma autografa e ad inviarne copia PDF allegando copia del proprio documento d'identità e Codice Fiscale.

 ³¹ Ad es. mancato rinnovo dell'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui all'art. 1, commi 52 e seguenti, della legge 6 novembre 2012, n. 190.
 Versione V. 20230124 FCT 2.0



Allegato 1 - Sub Allegato B - Documentazione a supporto del ruolo svolto dall'Impresa Beneficiaria rispetto alle aree e profili di cui all'art. 15, comma 9, del Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50

- I. Impresa Beneficiaria: [Ragione Sociale, Partita IVA/Codice Fiscale]
- II. Codice ATECO attività prevalente: [-]
- III. Numero totale di addetti: [-]
- IV. Disaggregazione del fatturato Italia per singolo codice ATECO³²: [-]
- V. Spese in ricerca e sviluppo in Italia: [-]
- VI. Numero di addetti coinvolti in ricerca e sviluppo in Italia: [-]
- VII. Numero di brevetti registrati in Italia ogni anno negli ultimi 10 anni:

Numero brevetti	Anno

- VIII. Variazione media del numero di addetti in Italia negli ultimi 3 anni: [-]
 - IX. Quota di nuovi assunti a tempo indeterminato in Italia sul totale delle assunzioni negli ultimi 3 anni in Italia: [-]
 - X. Elementi qualitativi utili alla valutazione d'impatto di cui all'Art. 15, comma 9, del DL 50/2022

Da completare solamente in caso di attività economica diversificata e attribuibile a diversi codici ATECO. Se non disponibile, è richiesta un'autodichiarazione sulla base degli ultimi dati di bilancio disponibili.
 Versione V. 20230124 FCT 2.0



Allegato 2 (Facsimile TRACCIATO PIATTAFORMA ONLINE SACE)

RICHIESTA DI RILASCIO DELLA GARANZIA SACE

(informazioni da caricare sul Portale Online Export Plus; previsto anche il caricamento sul Portale Online Export Plus di copia in formato PDF dell'Allegato 1 (Richiesta di Finanziamento) e della Dichiarazione Antimafia dell'Impresa Beneficiaria firmata digitalmente (ovvero di copia in formato PDF della Dichiarazione Antimafia unitamente alla copia in formato PDF del documento d'identità del relativo firmatario, nel caso in cui tale dichiarazione non sia stata firmata digitalmente))

Con la presente si comunica di aver ricevuto in data [●] una richiesta di finanziamento, nella forma di [-]³³, garantito da SACE ai sensi del Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50, avente le seguenti caratteristiche:

- 1. Soggetto Finanziatore: (Ragione Sociale, Codice Fiscale)
- 2. Impresa Beneficiaria: [Ragione Sociale, Partita IVA/Codice Fiscale]
- 3. Il Finanziamento è erogato in esecuzione di un contratto quadro per la cessione pro-solvendo di crediti: [-]³⁴
- 4. Importo in linea capitale: [-] 35
- 5. Qualificazione dell'Impresa Beneficiaria:
 - [-] PMI (conformemente all'allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014)
 - [-] Non PMI
- 6. Svolge attività di stoccaggio di gas naturale:
 - [-] Sì
 - [-] No
- 7. È un'impresa a forte consumo di energia ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera a), primo comma, della direttiva 2003/96/CE:
 - [-] Sì
 - [-] No
- 8. Appartiene ad un gruppo:
 - [-] Sì

³³ Inserire la forma di finanziamento richiesta (e.g., Factoring Pro-Solvendo cd. "spot", Factoring Pro-Solvendo nell'ambito di un Contratto Quadro, Confirming, Anticipo Contratto).

³⁴ Solo in ipotesi di Factoring Pro-Solvendo nell'ambito di un Contratto Quadro.

³⁵ Per il Factoring Pro-Solvendo nell'ambito di un Contratto Quadro, la voce dovrà corrispondere al Limite di Credito. Versione V. 20230124 FCT 2.0



Capogruppo³⁶: [Ragione Sociale, Partita IVA/Codice Fiscale³⁷]

Paese Capogruppo: [-]

Fatturato annuo globale relativo all'ultimo esercizio concluso (come risultante dal relativo bilancio approvato ovvero dalla dichiarazione fiscale ovvero dai dati certificati dal legale rappresentante dell'Impresa Beneficiaria non essendo ancora stato approvato l'ultimo bilancio):

valore su base individuale dell'Impresa Beneficiaria: [-]

valore su base consolidata della Capogruppo: [-]

Fatturato annuo medio totale in Italia relativo agli ultimi tre esercizi conclusi (come risultante dai relativi bilanci approvati ovvero dalle dichiarazioni fiscali ovvero dai dati certificati dal legale rappresentante dell'Impresa Beneficiaria non essendo ancora stato approvato l'ultimo bilancio):

valore su base individuale dell'Impresa Beneficiaria: [-]

valore su base consolidata della Capogruppo: [-]

OPPURE

Fatturato annuo medio totale in Italia relativo ai seguenti esercizi effettivamente conclusi (come risultante dai relativi bilanci approvati ovvero dalle dichiarazioni fiscali ovvero dai dati certificati dal legale rappresentante dell'Impresa Beneficiaria non essendo ancora stato approvato l'ultimo bilancio) [-]³⁸: [-]

valore su base individuale dell'Impresa Beneficiaria: [-]

valore su base consolidata della Capogruppo: [-]

Numero di dipendenti in Italia:

valore su base individuale dell'Impresa Beneficiaria: [-]

valore su base consolidata della Capogruppo: [-]

Costi per fonti energetiche sostenuti in Italia nei dodici mesi precedenti il mese della Richiesta di Finanziamento (come risultanti dalle relative fatture o documentazione equipollente):

valore su base individuale dell'Impresa Beneficiaria: [-]

valore su base consolidata della Capogruppo: [-]

[-] No

Fatturato annuo globale relativo all'ultimo esercizio concluso (come risultante dal relativo bilancio approvato ovvero dalla dichiarazione fiscale ovvero dai dati certificati dal legale rappresentante

Versione V. 20230124 FCT 2.0

³⁶ Controllante di ultimo livello anche estera.

³⁷ Codice fiscale non necessario qualora la capogruppo abbia sede all'estero.

³⁸ Da utilizzare nel caso in cui il gruppo di appartenenza dell'Impresa Beneficiaria abbia iniziato la propria attività successivamente al 31 dicembre 2019



dell'Impresa Beneficiaria non essendo ancora stato approvato l'ultimo bilancio): [-]

Fatturato annuo medio totale in Italia relativo agli ultimi tre esercizi conclusi (come risultante dai relativi bilanci approvati ovvero dalle dichiarazioni fiscali ovvero dai dati certificati dal legale rappresentante dell'Impresa Beneficiaria non essendo ancora stato approvato l'ultimo bilancio): [-]

OPPURE

Fatturato annuo medio totale in Italia relativo ai seguenti esercizi effettivamente conclusi (come risultante dai relativi bilanci approvati ovvero dalle dichiarazioni fiscali ovvero dai dati certificati dal legale rappresentante dell'Impresa Beneficiaria non essendo ancora stato approvato l'ultimo bilancio): [-]39: [-]

Numero di dipendenti in Italia: [-]

Costi per fonti energetiche sostenuti in Italia nei dodici mesi precedenti il mese della Richiesta di Finanziamento (come risultanti dalle relative fatture o documentazione equipollente): [-]

- 9. Fabbisogno di liquidità per i 12 (dodici) mesi successivi alla data della Richiesta di Finanziamento qualora l'Impresa Beneficiaria sia una PMI, ovvero per i successivi 6 (sei) mesi qualora l'Impresa Beneficiaria sia un'impresa diversa dalle PMI: [-]⁴⁰⁴¹
- 10. Data di delibera del finanziamento: [-] 42
- 11. Rating assegnato dal Soggetto Finanziatore⁴³ all'Impresa Beneficiaria: [-]
- 12. Percentuale di Garanzia SACE: [-]
- 13. Tipo Tasso di interesse: [variabile/fisso]
- 14. Tasso di interesse: [-]44
- 15. Tasso di interesse senza Garanzia SACE⁴⁵: [-]
- 16. Commissioni Soggetto Finanziatore: [-]
- 17. Commissioni Soggetto Finanziatore Senza Garanzia SACE: [-]
- 18. Scopo: [-]
- 19. Durata: [-]46
- 20. Ultima Data Fattura: [-]⁴⁷

³⁹ Da utilizzare nel caso in cui l'Impresa Beneficiaria abbia iniziato la propria attività successivamente al 31 dicembre 2019.

⁴⁰ Applicabile solo alle Imprese Beneficiarie rientranti nella categoria di «impresa a forte consumo di energia» ai sensi dell'articolo 17, paragrafo

^{1,} lettera a), primo comma, della direttiva 2003/96/CE, che abbiano richiesto un incremento dell'importo garantito del Finanziamento.

⁴¹ L'importo non può determinare un incremento dell'importo garantito del Finanziamento superiore a 25 milioni di Euro.

⁴² In caso di Factoring Pro-Solvendo nell'ambito di un Contratto Quadro, precisare la data di delibera del primo finanziamento.

⁴³ In caso di finanziamento in *pool* rating assegnato dal Soggetto Finanziatore che agisce in qualità di agente.

⁴⁴ Margine/Tasso fisso.

⁴⁵ Tasso di interesse che sarebbe stato applicato dal Soggetto Finanziatore in assenza di Garanzia SACE.

⁴⁶ Solo in ipotesi di anticipo contratto e confirming.

⁴⁷ Solo in ipotesi di Factoring Pro-Solvendo cd. "spot" e nell'ambito di un Contratto Quadro. Versione V. 20230124 FCT 2.0



- 21. Mesi di Preammortamento: [-]48
- 22. Garanzie reali e personali: [-]49
- 23. Codice Identificativo Delibera all'interno dei sistemi del Soggetto Finanziatore
- 24. Codice Identificativo Impresa Beneficiaria all'interno dei sistemi del Soggetto Finanziatore
- 25. Importo delle esposizioni dell'Impresa Beneficiaria coperte da garanzie statali italiane di cui all'articolo 15, comma 6, del Decreto, rilasciate ai sensi della normativa nazionale emanata in attuazione della sezione 2.2 ("Sostegno alla liquidità sotto forma di garanzie") della Comunicazione della Commissione europea del 23 marzo 2022 recante un "Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina" (come successivamente modificata e integrata), esclusi i finanziamenti garantiti da SACE, e qualora l'Impresa Beneficiaria sia destinataria di aiuti di Stato dichiarati illegittimi e non ancora rimborsati (cd. dichiarazione "Deggendorf"), comprensivo degli importi dovuti e non rimborsati, maggiorati degli interessi maturati fino alla data della Richiesta di Finanziamento.

I termini in maiuscolo non diversamente definiti nella presente richiesta avranno il significato ad essi attribuito nelle Condizioni Generali.

In relazione a tale Richiesta di Finanziamento, ai sensi del Decreto, si richiede il rilascio di una Garanzia SACE, avente la Percentuale Garantita pari a: [-]

Resta inteso che, in ipotesi di Factoring Pro-Solvendo nell'ambito di un Contratto Quadro, la Garanzia SACE è richiesta a copertura del rischio di mancato rimborso dei Finanziamenti concessi in esecuzione di tale accordo, nei limiti del Limite di Credito.

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, il sottoscritto [•], Legale Rappresentante, o altro soggetto munito dei necessari poteri, del Soggetto Finanziatore, [anche in nome e per conto degli ulteriori partecipanti al Contratto di Finanziamento, in cui rivestirà la qualifica di agente]⁵⁰, consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera ai sensi degli articoli 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, dichiara e garantisce quanto segue:

- (i) [...] ha ricevuto dall'Impresa Beneficiaria del Finanziamento tutte le dichiarazioni previste dalla Richiesta di Finanziamento, in ottemperanza al Decreto, unitamente alla dichiarazione antimafia dell'Impresa Beneficiaria secondo il modello di cui all'Allegato 1 (*Dichiarazione Antimafia*) delle Condizioni Generali;
- (ii) [...] ha concluso la propria istruttoria relativamente all'Impresa Beneficiaria con esito positivo e intende concedere il Finanziamento, subordinatamente al rilascio della Garanzia SACE;
- (iii) [...] conferma tutte le dichiarazioni di seguito elencate:

⁵⁰ Inserire solo in caso di finanziamento in pool. *Versione V. 20230124 FCT 2.0*

⁴⁸ Solo in ipotesi di Anticipo Contratto e Confirming. Preammortamento massimo 36 mesi (comprensivo di Preammortamento tecnico) e per multipli di 3 mesi.

⁴⁹ Flag solo Si/NO.



- a) in relazione all'Impresa Beneficiaria, ha concluso con esito positivo le procedure "know your customer" (ivi incluse le verifiche in materia di antiriciclaggio, contrasto al finanziamento del terrorismo) e conferma che l'Impresa Beneficiaria non è soggetta alle sanzioni adottate dall'Unione europea, comprese quelle specificamente indicate nei provvedimenti che comminano tali sanzioni, non è posseduta o controllata da persone, entità o organismi oggetto di tali sanzioni e la concessione del Finanziamento e l'eventuale rilascio della Garanzia SACE non pregiudicano gli obiettivi di tali sanzioni;
- b) ha verificato che il costo del Finanziamento, composto da (i) remunerazione della Garanzia SACE, (ii) commissioni relative al Finanziamento e (iii) tasso di interesse è inferiore al costo che sarebbe stato richiesto dal Soggetto Finanziatore per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della Garanzia SACE, composto da commissioni relative al Finanziamento e tasso di interesse;
 - sulla base dei dati e delle dichiarazioni forniti dall'Impresa Beneficiaria nella Richiesta di Finanziamento:
 - [...] l'Impresa Beneficiaria non rientrava, alla data del 31 gennaio 2022, nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, del Regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del Regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014⁵¹;

OPPURE

[...] l'Impresa Beneficiaria rientrava, alla data del 31 gennaio 2022, nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, del Regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del Regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014⁵² e, alla data della presente richiesta, (i) è stata ammessa alla procedura del concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, o (ii) ha stipulato accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-bis del citato Regio Decreto n. 267 del 1942 o (iii) ha presentato un piano ai sensi dell'articolo 67 del medesimo Regio Decreto.

Versione V. 20230124 FCT 2.0

⁵¹ Nella definizione del rapporto debito/patrimonio netto contabile registrato negli ultimi due anni dall'Impresa Beneficiaria, che non può essere superiore a 7,5, così come indicato nella definizione di "impresa in difficoltà" di cui all'articolo 2, punto 18, lettera e), numero 1 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, vengono inclusi (a) nel calcolo del patrimonio, i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per somministrazioni, forniture e appalti, certificati ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis, del Decreto-Legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2, e le certificazioni richiamate all'articolo 9, comma 3-ter, lettera b), ultimo periodo, del medesimo decreto-legge n. 185 del 2008, recanti la data prevista per il pagamento, emesse mediante l'apposita piattaforma elettronica; e (b) nel calcolo del debito, i debiti finanziari.

⁵² Nella definizione del rapporto debito/patrimonio netto contabile registrato negli ultimi due anni dall'Impresa Beneficiaria, che non può essere superiore a 7,5, così come indicato nella definizione di "impresa in difficoltà" di cui all'articolo 2, punto 18, lettera e), numero 1 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, vengono inclusi (a) nel calcolo del patrimonio, i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per somministrazioni, forniture e appalti, certificati ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis, del Decreto-Legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2, e le certificazioni richiamate all'articolo 9, comma 3-ter, lettera b), ultimo periodo, del medesimo decreto-legge n. 185 del 2008, recanti la data prevista per il pagamento, emesse mediante l'apposita piattaforma elettronica; e (b) nel calcolo del debito, i debiti finanziari.



In tal caso, il Soggetto Finanziatore, sulla base dell'analisi della situazione finanziaria dell'Impresa Beneficiaria, dichiara (a) di aver verificato che, alla data della presente richiesta, le esposizioni dell'Impresa Beneficiaria non sono classificabili come esposizioni deteriorate presso il sistema bancario, ovvero il Soggetto Finanziatore classifica l'esposizione tra le Esposizioni Non Deteriorate come rilevabili dal Soggetto Finanziatore, ovvero in Centrale Rischi nell'ultimo flusso di ritorno disponibile non [si] evidenziava[no] segnalazioni di "Sofferenze a Sistema" né la presenza di un rapporto tra "Totale Sconfinamenti per Cassa" e "Totale Accordato per Cassa" superiore al 20%, (b) che l'Impresa Beneficiaria non presenta importi in arretrato come rilevabili dal Soggetto Finanziatore e (c) di poter ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza, ai sensi dell'articolo 47-bis, paragrafo 6, lettere a) e c), del Regolamento (UE) n. 575/2013;

- d) ha verificato che, in Centrale Rischi, nell'ultimo flusso di ritorno disponibile alla data della presente richiesta, non si evidenziano segnalazioni di "Sofferenze a Sistema" in relazione all'Impresa Beneficiaria;
- e) l'importo del Finanziamento non è superiore al maggiore tra i seguenti importi (come calcolati ai sensi del Decreto):
 - il 15% del fatturato annuo totale medio dell'Impresa Beneficiaria relativo agli ultimi tre esercizi conclusi ovvero, qualora l'Impresa Beneficiaria abbia iniziato la propria attività successivamente al 31 dicembre 2019, agli esercizi effettivamente conclusi, come risultante dai relativi bilanci approvati ovvero dalle dichiarazioni fiscali ovvero dai dati certificati dal legale rappresentante dell'Impresa Beneficiaria se questa non ha ancora approvato l'ultimo bilancio, sulla base di quanto dichiarato dall'Impresa Beneficiaria nella Richiesta di Finanziamento;
 - il 50% dei costi per fonti energetiche sostenuti dall'Impresa Beneficiaria nei dodici mesi precedenti il mese della Richiesta di Finanziamento, come risultanti dalle relative fatture o documentazione equipollente, sulla base di quanto dichiarato dall'Impresa Beneficiaria nella Richiesta di Finanziamento;
 - [il fabbisogno di liquidità dell'Impresa Beneficiaria per i [12 (dodici)]⁵³ / [6 (sei)]⁵⁴ mesi successivi alla data della Richiesta di Finanziamento. A tal fine, il Soggetto Finanziatore ha verificato che tale fabbisogno di liquidità non determina un incremento del dell'ammontare garantito del Finanziamento, calcolato in conformità ai precedenti punti (i) o (ii), a seconda del caso, superiore a 25 milioni di Euro];⁵⁵

⁵³ Nel caso in cui l'Impresa Beneficiaria sia una PMI.

⁵⁴ Nel caso in cui l'Impresa Beneficiaria sia un'impresa diversa da una PMI.

Applicabile solo alle Imprese Beneficiarie rientranti nella categoria di «impresa a forte consumo di energia» ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera a), primo comma, della direttiva 2003/96/CE, che abbiano richiesto un incremento dell'importo garantito del Finanziamento.
 Versione V. 20230124 FCT 2.0



- f) l'importo del Finanziamento, secondo quanto dichiarato dall'Impresa Beneficiaria nella Richiesta di Finanziamento, rispetta i seguenti criteri:
 - qualora l'Impresa Beneficiaria sia destinataria di più finanziamenti assistiti da una Garanzia SACE o da altre garanzie rilasciate ai sensi della normativa nazionale emanata in attuazione della sezione 2.2 ("Sostegno alla liquidità sotto forma di garanzie") della Comunicazione della Commissione europea del 23 marzo 2022 recante un "Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina", gli importi di detti finanziamenti si cumulano:
 - qualora l'Impresa Beneficiaria sia parte di un gruppo che beneficia di più finanziamenti assistiti da una Garanzia SACE, gli importi di detti finanziamenti si cumulano;
 - i limiti di importo di cui alla lettera (d) si riferiscono al valore del fatturato in Italia e dei costi per fonti energetiche sostenuti in Italia da parte dell'Impresa Beneficiaria ovvero su base consolidata qualora l'Impresa Beneficiaria appartenga ad un gruppo;
 - qualora l'Impresa Beneficiaria sia destinataria di aiuti di Stato dichiarati illegittimi e non ancora rimborsati (cd. dichiarazione "Deggendorf"), gli importi dovuti e non rimborsati, maggiorati degli interessi maturati fino alla data della Richiesta di Finanziamento, si cumulano;
 - qualora l'Impresa Beneficiaria sia destinataria di aiuti di Stato concessi in relazione ad altri finanziamenti ai sensi della normativa nazionale emanata in attuazione della sezione 2.3 ("Sostegno alla liquidità sotto forma di prestiti agevolati") della Comunicazione della Commissione europea del 23 marzo 2022 recante un "Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina" (come successivamente modificata e integrata), gli importi di detti finanziamenti si cumulano a condizione che l'importo complessivo dei prestiti per beneficiario non superi i massimali definiti nella predetta comunicazione;
- g) secondo quanto dichiarato dall'Impresa Beneficiaria nella Richiesta di Finanziamento, l'Impresa Beneficiaria non controlla direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, alcuna società residente in un Paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali, e non è controllata, direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, da alcuna società residente in un Paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali;
- h) il Contratto di Finanziamento (e/o, a seconda del caso, il Contratto Quadro) prevede che gli impegni del Soggetto Finanziatore sono da esso assunti su base cd. "uncommitted" e il Contratto di

Versione V. 20230124 FCT 2.0

Registro Imprese di Roma,

REA n. RM-923591



Finanziamento medesimo (e/o, a seconda del caso, il Contratto Quadro) ed i relativi Finanziamenti sono conformi alle previsioni contenute nelle Condizioni Generali;56

con specifico riferimento alle disposizioni normative in materia di sanzioni economiche i) internazionali e controllo delle esportazioni, ha concluso con esito positivo le verifiche di conformità (assenza di controparti presenti nelle liste dei soggetti sanzionati UE/ONU/USA/UK o di beni soggetti a restrizioni).

⁵⁶ Da inserire solo nel caso di Finanziamenti concessi a valere su Contratti di Finanziamento (e/o, a seconda del caso, Contratti Quadro) sottoscritti prima della data dell'Atto di Adesione. Versione V. 20230124 FCT 2.0



Allegato 3 Modello di rapporto trimestrale



18 Egogetho Francistore è tentra a specificare i I retio di riscrio di riscri



Allegato 4

GARANZIA SACE

C.U.I. n [•]

Dati identificativi del Contratto di Finanziamento garantito:

- Soggetto Finanziatore: [-]57
- 2. Contratto di Finanziamento del: [-]
- 3. Impresa Beneficiaria: [Denominazione, Partita IVA/Codice Fiscale]
- Capogruppo: [Denominazione. Partita IVA/Codice Fiscale] 4.
- 5. Importo in linea capitale: [-]58
- Tasso di interesse: [-]59 6.
- 7. Durata: [-]
- Preammortamento: [-]60 8.
- Garanzie reali e personali: [-]61
- 10. Il Finanziamento è erogato in esecuzione di un contratto quadro per la cessione pro-solvendo di crediti: [-

Caratteristiche della Garanzia SACE:

- Percentuale Garantita: [-]
- Importo Massimo Garantito (di cui oneri accessori non superiori all'1% dell'importo iniziale in linea capitale dell'importo del Finanziamento): [-]
- 3. Remunerazione: [-]
- Codice Identificativo Aiuto: [-]

La Garanzia SACE è rilasciata in conformità alle Condizioni Generali, disponibili sul portale on-line Export Plus, cui il Soggetto Finanziatore ha aderito mediante le modalità ivi indicate, e alle condizioni di seguito indicate.

GARANZIA SACE

La Garanzia SACE è una garanzia a prima richiesta, esplicita, irrevocabile, avente ad oggetto il rischio di mancato rimborso delle somme erogate ai sensi del sopra identificato Contratto di Finanziamento per capitale, interessi e oneri accessori (le "Obbligazioni Garantite"), senza vincolo di solidarietà, nei limiti della Percentuale Garantita e fino all'Importo Massimo Garantito. Resta inteso che, in ipotesi di Factoring Pro-Solvendo nell'ambito di un Contratto Quadro, la Garanzia SACE ha ad oggetto il rischio di mancato rimborso dei Finanziamenti concessi in esecuzione di tale accordo, entro il Limite di Credito.

Registro Imprese di Roma

REA n. RM-923591

⁵⁷ Indicare se agisce nell'ambito di un pool.

⁵⁸ Per il Factoring Pro-Solvendo nell'ambito di un Contratto Quadro, la voce dovrà corrispondere al Limite di Credito.

⁵⁹ Margine / Tasso fisso.

⁶⁰ Solo in ipotesi di Anticipo Contratto e Confirming. Preammortamento massimo 36 mesi (comprensivo di Preammortamento tecnico) e per multipli di 3 mesi

⁶¹ Flag solo Si/NO.

⁶² Solo in ipotesi di Contratto Quadro. Versione V. 20230124 FCT 2.0



- (b) SACE pagherà a prima richiesta del Soggetto Finanziatore, a seguito della ricezione della Richiesta di Escussione redatta secondo il modello di cui all'Allegato 5 ("Richiesta di Escussione") delle Condizioni Generali e munita dei relativi allegati, gli importi indicati con rinuncia ai sensi dell'Articolo 1944, comma 2°, cod. civ. ad ogni obbligo di preventiva escussione dell'Impresa Beneficiaria, in ipotesi di Factoring Pro-Solvendo, del Debitore Ceduto, fermo restando il diritto di sollevare eccezioni in relazione ad eventuali inadempimenti del Soggetto Finanziatore agli impegni assunti ai sensi degli articoli 4 (Remunerazione della Garanzia SACE), 6.1 (Escussione della Garanzia SACE), 9.1 (Impegni del Soggetto Finanziatore) da (i) a (viii), delle Condizioni Generali, fermo comunque quanto previsto all'articolo 9.1 (Impegni del Soggetto Finanziatore) delle Condizioni Generali.
- (c) Qualora il Soggetto Finanziatore intenda esercitare il diritto di esigere il rimborso anticipato delle somme finanziate ai sensi del Contratto di Finanziamento, il pagamento ai sensi della Garanzia SACE resta operante in base alle scadenze originariamente previste dal Contratto di Finanziamento ovvero, nell'ipotesi di Factoring Pro-Solvendo, in base alle scadenze dei Crediti, a meno che SACE non eserciti la facoltà di pagare anticipatamente gli importi.
- (d) Il pagamento da parte di SACE avverrà mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato al Soggetto Finanziatore nella Richiesta di Escussione entro la successiva tra le seguenti date:
 - 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della Richiesta di Escussione, completa delle informazioni e degli allegati richiesti;
 - 90 (novanta) giorni dal mancato pagamento delle somme dovute ai sensi del Contratto di Finanziamento.
- (e) L'efficacia della Garanzia SACE è sospensivamente condizionata: (i) alla conclusione del Contratto di Finanziamento e (ii) all'erogazione di cui al Contratto di Finanziamento stesso, che dovrà essere comunicata a SACE. Tali circostanze dovranno comunque verificarsi entro la data che cade 30 (trenta) giorni dopo il rilascio della presente Garanzia SACE ovvero dopo l'emanazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze nel caso previsto dall'articolo 5.7 (*Rilascio della Garanzia SACE*) delle Condizioni Generali. Trascorso inutilmente detto termine la presente Garanzia SACE diverrà definitivamente inefficace. Resta inteso che, nelle ipotesi di Factoring Pro-Solvendo nell'ambito di un Contratto Quadro, i suddetti termini sono riferiti all'erogazione del primo Finanziamento concesso in esecuzione di tale accordo. Esclusivamente per l'ipotesi prevista dall'articolo 5.7 (*Rilascio della Garanzia SACE*) delle Condizioni Generali, l'efficacia della Garanzia SACE è altresì sospensivamente condizionata all'esito positivo di un'istruttoria da parte di SACE e all'emanazione del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
- (f) L'Importo Massimo Garantito si intenderà automaticamente ridotto (i) di un importo pari alla Percentuale Garantita delle Obbligazioni Garantite a valere sull'Importo del Finanziamento, di volta in volta rimborsate dall'Impresa Beneficiaria e/o, in ipotesi di Factoring Pro-Solvendo, dal Debitore Ceduto, o da terzi per conto dell'Impresa Beneficiaria, (ii) di un importo pari alla Percentuale Garantita delle somme incassate dal Soggetto Finanziatore in forza di garanzie personali e/o reali prestate in relazione al Contratto di Finanziamento, e (iii) di un importo pari all'intero ammontare di quanto di volta in volta corrisposto da SACE al Soggetto Finanziatore ai sensi della Garanzia SACE.
- (g) Senza pregiudizio per quanto previsto ai punti (a) e (e) che precedono, l'adempimento da parte di SACE delle obbligazioni derivanti a suo carico dalla Garanzia SACE non costituisce rinuncia ai diritti ed alle azioni da essa vantati nei confronti del Soggetto Finanziatore ai sensi di legge e delle Condizioni Generali che, pertanto, potranno essere fatti valere da SACE stessa a tutti gli effetti.
- (h) La Garanzia SACE, in quanto intervento di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive beneficiante della controgaranzia dello Stato italiano, rientra nell'ambito di applicazione del Decreto Legislativo *Versione V. 20230124 FCT 2.0*



31 marzo 1998, n. 123 ("Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese. a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59").

2. **CORRISPETTIVO**

A fronte del rilascio della Garanzia SACE, SACE percepirà il corrispettivo indicato nell'articolo 4 (Remunerazione della Garanzia SACE) delle Condizioni Generali, secondo le condizioni e i termini ivi previsti, sul conto corrente IBAN: IT73K0569603226000019200X32.

3. **CESSIONE**

La cedibilità dei diritti derivanti dalla Garanzia SACE è espressamente esclusa, fatta eccezione (i) per le cessioni effettuate a seguito del trasferimento dei crediti inerenti alle Obbligazioni Garantite in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali, altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, aventi sede in paesi non sanzionati e non ad alto rischio riciclaggio e finanziamento del terrorismo⁶³, e che abbiano aderito alle Condizioni Generali ai sensi del relativo articolo 13 (Modalità di adesione alle Condizioni Generali), a condizione che delle suddette cessioni sia data comunicazione a SACE nel rapporto di cui all'articolo 9.1(vii) (Impegni del Soggetto Finanziatore) delle Condizioni Generali, nonché (ii) per le cessioni o dazioni in pegno dei crediti inerenti alle Obbligazioni Garantite in favore di Banche Centrali, della Banca Europea per gli Investimenti e di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., fermo restando l'obbligo del Soggetto Finanziatore di dare comunicazione a SACE delle suddette cessioni e dazioni in pegno nel rapporto di cui all'articolo 9.1(vii) (Impegni del Soggetto Finanziatore) delle Condizioni Generali. Resta inteso che nelle ipotesi di cessione o dazione in pegno dei crediti inerenti alle Obbligazioni Garantite a Banche Centrali dell'Eurosistema, SACE non potrà avvalersi, nei confronti di queste ultime, del diritto di sollevare in sede di escussione le eccezioni previste dal precedente Articolo 1 punto (b) (Garanzia SACE).

4. **DURATA**

- 4.1. La Garanzia SACE cesserà di avere efficacia alla data in cui il relativo Importo Massimo Garantito si riduca a zero ai sensi di quanto previsto dall'Articolo 1 lettera (f) che precede.
- 4.2. Alla data in cui l'efficacia della Garanzia SACE venga meno, SACE sarà liberata dagli obblighi da essa assunti.

5. **REVIVISCENZA**

SACE, nei limiti della Percentuale Garantita, si impegna a corrispondere al Soggetto Finanziatore anche le somme che da questo fossero incassate in pagamento delle Obbligazioni Garantite e successivamente restituite in consequenza di azione dichiarativa di inefficacia o di azione revocatoria promosse ai sensi del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 (e successive modifiche e integrazioni).

6. COMUNICAZIONI

Le comunicazioni necessarie ai fini della presente Garanzia SACE dovranno effettuarsi con le forme e modalità previste nelle Condizioni Generali.

7. **LEGGE E FORO COMPETENTE**

La presente Garanzia SACE è regolata dalla legge italiana e sarà interpretata ai sensi della medesima legge.

53

Registro Imprese di Roma,

REA n. RM-923591

⁶³ Si intendono i paesi terzi i cui ordinamenti presentano carenze strategiche nei rispettivi regimi nazionali di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, per come individuati dalla Commissione europea nell'esercizio dei poteri di cui agli articoli 9 e 64 della direttiva (UE) 2015/849; paesi terzi presenti nell'elenco pubblicato dal GAFI dei Paesi a rischio elevato e non collaborativi, ritenuti carenti di efficaci presidi di prevenzione del riciclaggio; paesi soggetti a sanzioni, embargo o misure analoghe adottate dai competenti organismi nazionali e internazionali (i.e. ONU, UE, OFAC). Versione V. 20230124 FCT 2.0



Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, validità, esecuzione della o comunque derivante dalla Garanzia SACE sarà devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Roma, ferme restando le competenze inderogabilmente stabilite dal Codice di Procedura Civile.

Versione V. 20230124 FCT 2.0



Allegato 5

RICHIESTA DI ESCUSSIONE DI GARANZIA SACE

Garanzia SACE C.U.I n. [-] del [-]

Contratto quadro del: [-]64

Contratto di Finanziamento del: [-]

Soggetto Finanziatore: [-] Impresa Beneficiaria: [-]

Debitore Ceduto: [-165] Data di erogazione: [-]

Garanzie reali e personali: [-]

Data di scadenza dei Crediti: [-]⁶⁶ [Importo Massimo Garantito: [-]]

[Percentuale Garantita: [-]]

Con riferimento alla Garanzia SACE di cui sopra, si comunica che in data [-]:

- l'Impresa Beneficiaria, ha omesso di pagare le seguenti somme dovute ai sensi del Contratto di Finanziamento:
 - [-] Euro a titolo di capitale
 - [-] Euro a titolo d'Interessi corrispettivi
 - [-] Euro a titolo di oneri accessori⁶⁷
- le somme corrisposte dall'Impresa Beneficiaria e/o, in ipotesi di Factoring Pro-Solvendo, dal Debitore Ceduto ai sensi del Contratto di Finanziamento sono state restituite dal Soggetto Finanziatore a seguito [di azione dichiarativa di inefficacia o invalidità] OPPURE [azione revocatoria promossa ai sensi del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 (e successive modifiche e integrazioni)], per un importo pari a:
 - [-] Euro a titolo di capitale
 - [-] Euro a titolo d'Interessi corrispettivi
 - [-] Euro a titolo di oneri accessori⁶⁸

Consequentemente, si richiede il pagamento di quanto dovuto ai sensi della Garanzia SACE mediante accredito sul conto corrente bancario intestato al Soggetto Finanziatore con le seguenti coordinate bancarie:

IBAN: [-]

Causale: [-]

⁶⁴ Solo in caso di Contratto Quadro.

⁶⁵ Solo in caso di Factoring Pro-Solvendo.

⁶⁶ Solo in caso di Factoring Pro-Solvendo.

⁶⁷ Indicare dettaglio delle voci che si intendono coprire a titolo di oneri accessori (es: interessi di mora, altro).

⁶⁸ Indicare dettaglio delle voci che si intendono coprire a titolo di oneri accessori (es: interessi di mora, altro). Versione V. 20230124 FCT 2.0



A tal fine il Soggetto Finanziatore dichiara [anche per conto degli ulteriori partecipanti al Contratto di Finanziamento]⁶⁹ di non aver violato gli impegni di cui all'art. 9.1 lettere da (i) a (viii) delle Condizioni Generali e allega la seguente documentazione:

- (i) Allegato A Contabili bancarie attestanti le erogazioni effettuate;
- (ii) Allegato B Sollecito/i di pagamento e/o diffida ad adempiere con attestazione di ricezione da parte dell'Impresa Beneficiaria verso l'Impresa Beneficiaria;
- (iii) [Allegato C Comunicazione di risoluzione del Contratto di Finanziamento o del Contratto Quadro;]⁷⁰
- (iv) [Allegato D Documentazione attestante le eventuali azioni e rimedi giudiziali avviati per il recupero del credito;]⁷¹
- (v) [Allegato E Copia conforme all'originale del provvedimento giudiziario di disposizione della inefficacia o revocatoria delle somme rimborsate unitamente alla prova dell'adempiuta restituzione]⁷²;
- (vi) Allegato F Copia conforme all'originale del Contratto di Finanziamento e delle eventuali garanzie reali e personali.

Il Soggetto Finanziatore [anche per conto degli ulteriori partecipanti al Contratto di Finanziamento]⁷³ conviene espressamente che con effetto dalla data di pagamento da parte di SACE delle somme richieste ai sensi della Garanzia SACE, SACE è automaticamente e pienamente surrogata, anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1201 del codice civile italiano, nei limiti del pagamento effettuato, e fermo restando l'autonomo diritto di regresso nei confronti dell'Impresa Beneficiaria, nei diritti del Soggetto Finanziatore ai sensi del Contratto di Finanziamento e delle garanzie accessorie sopra indicate. Inoltre, il Soggetto Finanziatore conviene espressamente che, alla data di pagamento da parte di SACE delle somme richieste ai sensi della Garanzia SACE, ed in ogni caso entro e non oltre 5 (cinque) giorni di calendario da tale data, consegnerà prontamente a SACE l'Atto di Surroga di cui all'Allegato 6 delle Condizioni Generali debitamente sottoscritto dal Soggetto Finanziatore e sottoscriverà ogni altro documento necessario e/o porrà in essere ogni opportuna iniziativa per rendere efficace la cessione (ove richiesta da SACE) e/o la surroga di SACE e per consentire a quest'ultima l'esercizio e la tutela dei propri diritti.

I termini in maiuscolo utilizzati nella presente comunicazione hanno il significato ad essi attribuito nella Garanzia SACE sopra indicata.

La presente Richiesta di Escussione è regolata dalla legge italiana e per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il foro di Roma.

[Firma Digitale del Rappresentante Legale del Soggetto Finanziatore o del soggetto delegato munito dei necessari poteri]

⁶⁹ Inserire solo in caso di finanziamento in pool

⁷⁰ Eventuale

⁷¹ Eventuale

⁷² Eventuale

⁷³ Inserire solo in caso di finanziamento in pool *Versione V. 20230124 FCT 2.0*



Allegato 6 MODELLO DI ATTO DI SURROGA

Garanzia SACE n° / Codice Unico Identificativo (C.U.I.)	:	
-Soggetto Finanziatore	:	[•]
-Impresa Beneficiaria	:	[•]
Debitore Ceduto		

[●], con sede legale in [●], iscrizione al Registro delle Imprese di [●], codice fiscale e P. IVA n. [●], in persona [del suo legale rappresentante [●], nato a [●] il [●], residente in [●],] / [di [●], nato a [●] il [●], residente in [●], in qualità di delegato del legale rappresentante e munito dei necessari poteri in virtù di [●], qui allegati] [anche per conto degli ulteriori partecipanti al Contratto di Finanziamento]⁷⁴ (il "Soggetto Finanziatore").

Premesso che:

- (a) in data [●] SACE S.p.A. ("SACE") ha emesso in favore del Soggetto Finanziatore una garanzia (la "Garanzia SACE") a copertura del mancato rimborso di somme dovute da [●] (l'"Impresa Beneficiaria") e/o, in ipotesi di Factoring Pro-Solvendo, da [●] ("Debitore Ceduto") in qualità di cedente Pro-Solvendo allo stesso Soggetto Finanziatore ai sensi del contratto di finanziamento stipulato in data [●] (il "Contratto di Finanziamento");
- (b) in data [•] il Soggetto Finanziatore ha escusso la Garanzia SACE;
- (c) a seguito dell'avvenuta escussione della Garanzia SACE per [il mancato pagamento del Credito] / [l'avvenuta restituzione da parte del Soggetto Finanziatore delle somme corrisposte dall'Impresa Beneficiaria ai sensi del Contratto di Finanziamento, a seguito [di azione dichiarativa di inefficacia o invalidità] / [azione revocatoria] promossa ai sensi del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 (e successive modifiche e integrazioni) e nel dettaglio] indicate nell'Appendice 1, in conformità con la normativa vigente, SACE ha provveduto in data [•] al pagamento in favore del Soggetto Finanziatore dell'importo di euro [•], (l'"Importo Indennizzato");
- (d) a fronte e contestualmente al pagamento dell'Importo Indennizzato, SACE è automaticamente ed espressamente surrogata, anche ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 1201 c.c., nella misura di quanto corrisposto al Soggetto Finanziatore, in tutti i diritti e le azioni dello stesso nei confronti dell'Impresa Beneficiaria, nei confronti del Debitore Ceduto e/o di terzi ai sensi del Contratto di Finanziamento,

 $^{^{74}}$ Inserire solo in caso di finanziamento in pool, ove agisca in nome e per conto di tutti i finanziatori $Versione\ V.\ 20230124\ FCT\ 2.0$



garanzie reali o personali o a questi connessi e fermo restando l'autonomo diritto di regresso di SACE nei confronti dell'Impresa Beneficiaria.

Tutto ciò premesso, il Soggetto Finanziatore:

- 1. dichiara di ricevere da SACE l'Importo Indennizzato del valore complessivo pari ad euro [●], e con la sottoscrizione del presente Atto ne rilascia ampia, definitiva e liberatoria quietanza;
- 2. a seguito del pagamento dell'Importo Indennizzato e nei limiti del valore complessivo di euro [●], anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1201 c.c., surroga espressamente SACE nei propri diritti e azioni nei confronti dell'Impresa Beneficiaria e/o di terzi ai sensi del Contratto di Finanziamento, garanzie reali o personali o a questi connessi e fermo restando l'autonomo diritto di regresso di SACE nei confronti dell'Impresa Beneficiaria;
- 3. limitatamente all'Importo Indennizzato, rinuncia a qualsiasi ulteriore pretesa nei confronti di SACE correlata e/o comunque connessa alle obbligazioni garantite ai sensi della Garanzia SACE;
- 4. conferma che, in relazione alle obbligazioni garantite di cui sopra, non ha commesso reati di corruzione internazionale ai sensi della Convenzione dell'OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico) del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali né illeciti penali e/o amministrativi anche ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- 5. si impegna a tenere indenne e manlevata SACE relativamente a ogni pregiudizio che le derivasse, anche in sede di esercizio del diritto di surroga, dalle azioni, eccezioni, opposizioni, rivendicazioni, richieste e pretese connesse ad atti o fatti ascrivibili al Soggetto Finanziatore.

Letto, confermato e sottoscritto⁷⁵

Roma, [●]

[SOGGETTO FINANZIATORE]

Nome: [O]

Titolo: [O] In qualità di legale rappresentante o altro soggetto munito dei necessari poteri di [Soggetto

Finanziatore]

[Firma Digitale del legale rappresentante o altro soggetto munito dei necessari poteri del Soggetto Finanziatore]

APPENDICE 1

[•]

⁷⁵ Da inviare a SACE via PEC, firmato digitalmente dal legale rappresentante o altro soggetto munito dei necessari poteri del Soggetto Finanziatore Versione V. 20230124 FCT 2.0



Allegato 7 MODELLO DI ATTO DI ADESIONE

(DA PREDISPORRE SU CARTA INTESTATA DEL SOGGETTO FINANZIATORE FIRMARE DIGITALMENTE NEI DUE PUNTI ESCLUSIVAMENTE IN FORMATO PDF, NON SARANNO ACCETTATI DOCUMENTI IN FORMATO P7M, OVVERO DOCUMENTI CON UN SOLO PUNTO FIRMA. INVIARE ALLA CASELLA PEC SACE@PCERT.POSTECERT.IT)

OGGETTO: Condizioni Generali per il rilascio di Garanzie da parte di SACE ai sensi del Decreto legge 17 maggio 2022, n. 50

Facciamo riferimento alle Condizioni Generali V. 20230124 FCT 2.0 ed ai relativi allegati pubblicati sul portale on-line Export Plus aventi ad oggetto il rilascio da parte di SACE S.p.A., ai sensi del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, di garanzie in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi al fine di assicurare la necessaria liquidità ad imprese aventi sede in Italia colpite dalla crisi internazionale in atto in Ucraina (le "Condizioni Generali"), che abbiamo provveduto ad estrarre integralmente e a memorizzare su supporto durevole.

In relazione a quanto sopra, il sottoscritto [•], con sede legale in [•], iscrizione al Registro delle Imprese di [•], codice fiscale e P. IVA n. [•] (il "Soggetto Finanziatore") intende aderire, anche in nome e per conto degli eventuali futuri partecipanti al Contratto di Finanziamento, in cui rivestirà la qualifica di agente, ai sensi di quanto stabilito all'articolo 13 (*Modalità di adesione alle Condizioni Generali*) delle Condizioni Generali, alle Condizioni Generali medesime e impegnarsi a rispettare quanto in esse contenuto, assumendo tutti i relativi obblighi ed impegni.

A tal fine, il Soggetto Finanziatore, in persona del suo legale rappresentante [•], nato a [•] il [•], residente in [•], [o di altro soggetto munito dei necessari poteri in virtù di [•] allegata al presente atto]⁷⁶, anche in nome e per conto degli eventuali futuri partecipanti al Contratto di Finanziamento, in cui rivestirà la qualifica di agente, dichiara irrevocabilmente, e senza condizione alcuna, di:

- (a) aver letto attentamente le Condizioni Generali, di conoscerle, di averle comprese e di accettarne integralmente e incondizionatamente i contenuti;
- (b) assumere tutti gli obblighi e le dichiarazioni previsti ai sensi delle Condizioni Generali in capo al Soggetto Finanziatore, di essere consapevole degli obblighi derivanti dalla normativa applicabile all'operatività descritta dalle Condizioni Generali e di impegnarsi per tutta la durata delle stesse al rispetto della normativa di volta in volta applicabile.

Ai fini dell'invio delle comunicazioni previste dall'articolo 15 (Comunicazioni ed elezione di domicilio) delle Condizioni Generali, il Soggetto Finanziatore comunica che potrà essere utilizzato il seguente indirizzo [•] con

Registro Imprese di Roma,

REA n. RM-923591

⁷⁶ Poteri di firma in forma di procura o delega da allegare nel caso in cui il sottoscrittore non sia il legale rappresentante. *Versione V. 20230124 FCT 2.0*



Ai fini del presente atto il Soggetto Finanziatore, anche in nome e per conto degli eventuali futuri partecipanti al Contratto di Finanziamento, in cui rivestirà la qualifica di agente, elegge domicilio presso [●].

Il presente atto di adesione è regolato dalla legge italiana e per ogni controversia ad esso relativa sarà competente in via esclusiva il foro di Roma.

[Allega:
A – Poteri di firma] ⁷⁷
[SOGGETTO FINANZIATORE]

Nome: [O]

Titolo: [O] In qualità di legale rappresentante o altro soggetto munito dei necessari poteri di [Soggetto Finanziatore]

[Firma Digitale del legale rappresentante o altro soggetto munito dei necessari poteri del Soggetto Finanziatore]

Il Soggetto Finanziatore, anche in nome e per conto degli eventuali futuri partecipanti al Contratto di Finanziamento, in cui rivestirà la qualifica di agente, dichiara di aver letto e di approvare espressamente, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile, le seguenti clausole delle Condizioni Generali:

Articolo 6.3 (Escussione della Garanzia SACE – Eccezioni di SACE)

Articolo 11 (Legge regolatrice – Foro competente)

[SOGGETTO FINANZIATORE]

Nome: [O]

Titolo: [O] In qualità di legale rappresentante o altro soggetto munito dei necessari poteri di [Soggetto Finanziatore]

[Firma Digitale del legale rappresentante o altro soggetto munito dei necessari poteri del Soggetto Finanziatore]

60

Registro Imprese di Roma,

REA n. RM-923591

 $^{^{77}}$ Poteri di firma in forma di procura o delega da allegare nel caso in cui il sottoscrittore non sia il legale rappresentante. $Versione\ V.\ 20230124\ FCT\ 2.0$



Allegato 8 MODELLO DI ATTO DI CESSIONE

a favore di:

SACE S.P.A. ("SACE")

Piazza Poli, 37/42

00187 - Roma

Alla c.a.: [●]

[Luogo], [Data]

Oggetto: Garanzia SACE No. / Codice Unico Identificativo (C.U.I.) [•]

Gentili Signori,

si fa riferimento alla Garanzia SACE No. / Codice Unico Identificativo (C.U.I.) [●] (la "Garanzia SACE"). I termini in maiuscolo eventualmente utilizzati, ma non definiti separatamente in questo documento hanno il significato loro attribuito nella Garanzia SACE.

Il Soggetto Finanziatore [anche per conto degli ulteriori partecipanti al Contratto di Finanziamento]⁷⁸, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1260 c.c. e ss., cede irrevocabilmente a SACE con efficacia dal [●], data di pagamento dell'indennizzo da parte di SACE ai sensi della Garanzia SACE, tutti i diritti, inclusi quelli di pagamento, e le azioni vantati dal Soggetto Finanziatore medesimo ai sensi del Contratto di Finanziamento nei confronti dell'Impresa Beneficiaria [e [●]]⁷⁹ relativamente all'importo pari ad Euro [●]⁸⁰ [nonché relativamente alla quota pari a [●] degli importi, maturati e maturandi, dovuti dall'Impresa Beneficiaria al Soggetto Finanziatore ai sensi del Contratto di Finanziamento, e dovuta dal Soggetto Finanziatore a SACE quale quota della remunerazione ai sensi dell'articolo 4 (Remunerazione della Garanzia SACE) delle Condizioni Generali relative alla Garanzia SACE] (collettivamente, i "Diritti Ceduti").

Il Soggetto Finanziatore garantisce (i) l'esistenza dei Diritti Ceduti ai sensi e per gli effetti dell'art. 1266 codice civile, (ii) di essere titolare di ogni diritto, titolo e interesse sui Diritti Ceduti e (iii) di non averli precedentemente ceduti ovvero costituito altri vincoli reali sugli stessi.

Il presente Atto di Cessione è retto dalla legge italiana e per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il foro di Roma.

⁷⁸ Inserire solo in caso di finanziamento in pool, ove il cedente agisca in nome e per conto di tutti i finanziatori

⁷⁹ Identificare eventuali garanti o terzi obbligati

⁸⁰ Identificare le somme in relazione alle quali si chiede / è stato corrisposto l'indennizzo ai sensi della garanzia SACE Versione V. 20230124 FCT 2.0



Letto, confermato e sottoscritto⁸¹

[LUOGO], [●] [SOGGETTO FINANZIATORE]

Nome: [O]

Titolo: [O] In qualità di legale rappresentante o altro soggetto munito dei necessari poteri di [Soggetto

Finanziatore]

[Firma Digitale del Rappresentante Legale o altro soggetto munito dei necessari poteri del Soggetto

Finanziatore]

 $^{\rm 81}$ Da inviare a SACE via PEC, firmato digitalmente dal legale rappresentante del Soggetto Finanziatore Versione~V.~20230124~FCT~2.0



Allegato 9 MODELLO DI NOTIFICA DELLA CESSIONE

Lettera raccomandata a.r. o inviata a mezzo PEC

[all'Impresa Beneficiaria/Debitore Ceduto] [al/ai garante/i]

SACE S.P.A. ("SACE") p.c.:

Piazza Poli, 37/42

00187 - Roma

Alla c.a.: [●]

[Luogo], [Data]

Oggetto: Contratto di Finanziamento datato [•] (il "Contratto di Finanziamento") coperto da Garanzia SACE No. / Codice Unico Identificativo (C.U.I.) [●] (la "Garanzia SACE")

Gentili Signori,

facciamo riferimento al Contratto di Finanziamento ed al pagamento effettuato da SACE a valere sulla Garanzia SACE a seguito del vostro inadempimento alle obbligazioni di rimborso previste nel Contratto di Finanziamento, per notificarvi ai sensi e per gli effetti degli articoli 1264 e 1265 del codice civile che:

- Il Soggetto Finanziatore [anche per conto degli ulteriori partecipanti al Contratto di Finanziamento]82 con 1. atto di cessione del [●] ha irrevocabilmente trasferito a SACE con efficacia dal [●], data di pagamento dell'indennizzo da parte di SACE ai sensi della Garanzia SACE, tutti i crediti, i diritti, inclusi quelli di pagamento, e le azioni vantati dal Soggetto Finanziatore medesimo ai sensi del Contratto di Finanziamento [e [●]]⁸³ nei confronti dell'Impresa Beneficiaria e, in ipotesi di Factoring Pro-Solvendo, del Debitore Ceduto [e [●]]⁸⁴ relativamente all'importo pari ad Euro [●]⁸⁵ [nonché relativamente alla quota pari a [•] degli importi, maturati e maturandi, dovuti dall'Impresa Beneficiaria al Soggetto Finanziatore ai sensi del Contratto di Finanziamento, e dovuta dal Soggetto Finanziatore a SACE guale guota della remunerazione ai sensi dell'articolo 4 (Remunerazione della Garanzia SACE) delle Condizioni Generali relative alla Garanzia SACE] (i "Diritti Ceduti").
- 2. A far data dal pagamento di [valuta] avvenuto in data [•] da parte di SACE quale adempimento delle obbligazioni di SACE ai sensi della Garanzia SACE, SACE è automaticamente ed espressamente

Registro Imprese di Roma,

REA n. RM-923591

⁸² Inserire solo in caso di finanziamento in pool, ove il cedente agisca in nome e per conto di tutti i finanziatori

⁸³ Identificare i documenti relativi a eventuali garanzie reali e personali

⁸⁴ Identificare eventuali garanti o terzi obbligati

⁸⁵ Identificare le somme in relazione alle quali è stato corrisposto l'indennizzo ai sensi della garanzia SACE Versione V. 20230124 FCT 2.0



surrogata in tutti i crediti, diritti, inclusi quelli di pagamento, le ragioni e le azioni vantati dal Soggetto Finanziatore nei confronti dell'Impresa Beneficiaria [e [●]]86 ai sensi del Contratto di Finanziamento e/o, in caso di Factoring Pro-Solvendo, nei confronti del Debitore Ceduto [e [•]]87 fino alla concorrenza della somma corrisposta (i "Diritti Surrogati") e il Soggetto Finanziatore [anche per conto degli ulteriori partecipanti al Contratto di Finanziamento 188 ha inoltre surrogato SACE nei Diritti Surrogati anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1201 del codice civile, fermo restando l'autonomo diritto di regresso di SACE nei confronti dell'Impresa Beneficiaria.

La presente comunicazione è retta ed interpretata secondo la legge italiana.

[SOGGETTO FINANZIATORE]

Nome: [O]

Titolo: [O] In qualità di legale rappresentante o altro soggetto munito dei necessari poteri di [Soggetto Finanziatore]

⁸⁶ Identificare eventuali garanti o terzi obbligati

⁸⁷ Identificare i documenti relativi a eventuali garanzie reali e personali

⁸⁸ Inserire solo in caso di finanziamento in pool, ove il cedente agisca in nome e per conto di tutti i finanziatori Versione V. 20230124 FCT 2.0



Allegato 10

RICHIESTA DI ESTENSIONE DEL FINANZIAMENTO

Con la presente si richiede l'estensione, fino a un massimo di complessivi [●], del finanziamento assistito dalla garanzia rilasciata da SACE S.p.A., ai sensi del Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50, avente C.U.I. [●].

I termini in maiuscolo non diversamente definiti nella presente richiesta avranno il significato ad essi attribuito nelle Condizioni Generali.

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, il sottoscritto [•], titolare o Legale Rappresentante, o altro soggetto munito dei necessari poteri, dell'Impresa Beneficiaria, consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera ai sensi degli articoli 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, conferma tutto quanto dichiarato nella Richiesta di Finanziamento inviata al Soggetto Finanziatore in data [•].

Il titolare o Legale Rappresentante o altro soggetto munito dei necessari poteri dell'Impresa Beneficiaria sottoscrive la presente richiesta in doppio originale o, in alternativa, mediante firma digitale in caso di utilizzo di processi a distanza, e autorizza il Soggetto Finanziatore a fornire a SACE copia del presente documento secondo le modalità previste, dichiarando espressamente ed irrevocabilmente che tutte le informazioni, dichiarazioni ed attestazioni ed obblighi ivi indicati sono rilasciati anche a diretto beneficio di SACE, che pertanto potrà farvi pieno affidamento, ed obbligandosi altresì sin d'ora, (a) a rimborsare a SACE gli importi corrisposti al Soggetto Finanziatore in virtù della garanzia rilasciata e (b) a manlevare e tenere indenne SACE da ogni danno, spesa e onere che quest'ultima dovesse subire a causa dell'inesattezza o incompletezza di una o più delle dichiarazioni rese dalla stessa nella presente richiesta o della violazione degli obblighi assunti ai sensi del Contratto di Finanziamento.

[DATA]						
[FIRMA DEL TITOLA NECESSARI POTERI]	RAPPRESENTANTE	O Di	I ALTRO	SOGGETTO	MUNITO	DE

Registro Imprese di Roma.

REA n. RM-923591



Allegato 11 (Facsimile TRACCIATO PIATTAFORMA ONLINE SACE)

RICHIESTA DI ESTENSIONE DELLA GARANZIA SACE

Con la presente si comunica di aver ricevuto in data [●] una richiesta di estensione, fino a un massimo di complessivi [●], del finanziamento assistito dalla garanzia rilasciata da SACE, ai sensi del Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50, avente CUI [●].

I termini in maiuscolo non diversamente definiti nella presente richiesta avranno il significato ad essi attribuito nelle Condizioni Generali.

In relazione a tale Richiesta di Estensione del Finanziamento, ai sensi dell'articolo 15, comma 5, lettera (e), del Decreto, si richiede l'estensione della durata della Garanzia SACE.

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, il sottoscritto [•], Legale Rappresentante, o altro soggetto munito dei necessari poteri, del Soggetto Finanziatore, [anche in nome e per conto degli ulteriori partecipanti al Contratto di Finanziamento, in cui rivestirà la qualifica di agente]⁸⁹, consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera ai sensi degli articoli 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, conferma tutto quanto dichiarato nella Richiesta di Garanzia SACE inviata a SACE il [•] e, ad integrazione di quest'ultima, dichiara che (i) ha ricevuto dall'Impresa Beneficiaria del Finanziamento tutte le dichiarazioni previste dalla Richiesta di Estensione del Finanziamento e (ii) ad eccezione della durata, tutti i termini e le condizioni del Finanziamento restano invariati.

[FIRMA	DEL	TITOLARE	0	LEGALE	RAPPRESENTANTE	0	DI	ALTRO	SOGGETTO	MUNITO	DEI
NECESSARI POTERI]											



Allegato 12

APPENDICE DI ESTENSIONE DELLA GARANZIA SACE

C.U.I. n [•]

Con la presente, la Garanzia SACE (C.U.I. [-]) è modificata e integrata come di seguito indicato:

- I. Nel paragrafo "Dati identificativi del Contratto di Finanziamento garantito":
 - il punto 7 è sostituito dal seguente: 7. (Durata): [-]
- II. Nel paragrafo "Caratteristiche della Garanzia SACE":
 - il punto 2 è sostituito dal seguente: 2. (Importo Massimo Garantito (di cui oneri accessori non superiori all'1% dell'importo iniziale in linea capitale dell'importo del Finanziamento)): [-]
 - il punto 3 è sostituito dal seguente: 3. (Remunerazione): [-]

Per tutto quanto non diversamente regolato dalla presente, resta fermo quanto previsto nella Garanzia SACE e nei relativi paragrafi denominati "Dati identificativi del Contratto di Finanziamento garantito" e "Caratteristiche della Garanzia SACE".

L'efficacia della presente Appendice di Estensione della Garanzia SACE è sospensivamente condizionata al perfezionamento di un accordo estensivo della durata del Finanziamento tra l'Impresa Beneficiaria ed il Soggetto Finanziatore, il quale dovrà darne comunicazione a SACE. Tale circostanza dovrà comunque verificarsi entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal rilascio della presente. Esclusivamente per l'ipotesi prevista dall'articolo 5.10, ultimo capoverso, (*Rilascio della Garanzia SACE*) delle Condizioni Generali, l'efficacia della presente Appendice di Estensione della Garanzia SACE è altresì sospensivamente condizionata all'esito positivo di un'istruttoria da parte di SACE e all'emanazione di un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 15, comma 9, del Decreto.

A partire dalla data in cui la presente Appendice di Estensione della Garanzia SACE diventa efficace, la Garanzia SACE e la presente devono essere interpretati come un unico documento. Pertanto, a partire dalla data predetta, qualsiasi riferimento alla Garanzia SACE contenuto nel Contratto di Finanziamento, nelle Condizioni Generali e nei relativi allegati, dovrà essere inteso come riferimento alla Garanzia SACE, come modificata e integrata dalla presente.

La presente Appendice di Estensione della Garanzia SACE è regolata dalla legge italiana e sarà interpretata ai sensi della medesima legge.

Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, validità, esecuzione della o comunque derivante dalla Garanzia SACE, come modificata e integrata dalla presente Appendice di Estensione della Garanzia SACE, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Roma, ferme restando le competenze inderogabilmente stabilite dal Codice di Procedura Civile.

Versione V 20230124 FCT 2 0

Registro Imprese di Roma,

REA n. RM-923591